

XVI LEGISLATURA

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

---

### INDICE

---

COMMISSIONI RIUNITE (I e IV) .....	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e IX) .....	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X) .....	»	9
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	12
GIUSTIZIA (II) .....	»	21
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	23
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	28
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	29
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	31
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	32
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	33

---

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Futuro e Libertà per l'Italia: FLI; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Noi Sud Libertà e Autonomia, I Popolari di Italia Domani: Misto-Noi Sud-PID; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani, Azionisti, Alleanza di Centro: Misto-RAAdC.**

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE .....	<i>Pag.</i>	39
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .....	»	71
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA .....	»	72
<i>INDICE GENERALE</i> .....	»	73

## COMMISSIONI RIUNITE

### I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e IV (Difesa)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e all'articolo 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, e introduzione dell'articolo 7-bis della legge 7 marzo 1986, n. 65, in materia di riserve di posti in favore dei volontari delle Forze armate in ferma prefissata e in ferma breve. C. 1527 Cirielli e C. 2803 Stucchi (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 3

##### SEDE REFERENTE

*Giovedì 16 dicembre 2010. — Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO. — Intervengono il sottosegretario di Stato alla difesa Giuseppe Cossiga e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Francesco Belsito.*

##### La seduta comincia alle 14.45.

**Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e all'articolo 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, e introduzione dell'articolo 7-bis della legge 7 marzo 1986, n. 65, in materia di riserve di posti in favore dei volontari delle Forze armate in ferma prefissata e in ferma breve. C. 1527 Cirielli e C. 2803 Stucchi.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 giugno 2010.

Francesco BOSI (UdC) sottolinea l'esigenza di assicurare un adeguato inserimento nel mondo del lavoro del personale militare in ferma prefissata a conclusione

del periodo di ferma. In questa prospettiva, le proposte di legge in esame offrono una risposta, per cui esprime l'auspicio di una rapida conclusione dell'iter legislativo. Propone quindi l'istituzione di un comitato ristretto che proceda tempestivamente ad elaborare un testo unificato delle proposte di legge abbinata e che tenga conto della entrata in vigore del Codice dell'ordinamento militare.

Gianclaudio BRESSA (PD) dichiara che il suo gruppo è favorevole alla costituzione di un comitato ristretto per il seguito dell'esame.

Donato BRUNO, *presidente*, nel ricordare che non tutti i gruppi sono finora intervenuti nella discussione di carattere generale, ritiene preferibile rinviare la costituzione del comitato ristretto alla prossima seduta, in modo da verificare se vi siano deputati che intendano ancora parlare in sede di esame preliminare. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.50.**

## COMMISSIONI RIUNITE

### I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Abrogazione dell'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, concernente limiti all'accesso alle comunicazioni telematiche presso esercizi pubblici. Testo unificato C. 3736 Lanzillotta, C. 3787 Bergamini e C. 3853 Graziano ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3853</i> ) .....	4
ALLEGATO ( <i>Emendamenti</i> ) .....	8

##### SEDE REFERENTE

*Giovedì 16 dicembre 2010. — Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico.*

#### La seduta comincia alle 14.15.

**Abrogazione dell'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, concernente limiti all'accesso alle comunicazioni telematiche presso esercizi pubblici.**

**Testo unificato C. 3736 Lanzillotta, C. 3787 Bergamini e C. 3853 Graziano.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3853).*

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 dicembre 2010.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che è stata assegnata alle Commissioni riunite I e IX la proposta di legge n. 3853

Graziano ed altri, recante « Abrogazione dell'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, concernente limiti all'esercizio e all'uso delle postazioni pubbliche per comunicazioni telematiche e dei punti di accesso ad internet mediante tecnologia senza fili ». Poiché la suddetta proposta di legge verte sulla stessa materia di quelle già all'ordine del giorno delle Commissioni, avverte che ne è stato disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Comunica, quindi, che è stato presentato un emendamento (*vedi allegato*).

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI), *relatore per la I Commissione*, precisando di non parlare anche a nome della relatrice per la IX Commissione, con la quale non ha ancora avuto modo di confrontarsi, esprime parere contrario sull'emendamento presentato, che peraltro riproduce il contenuto di un emendamento al decreto-legge n. 187 del 2010 in sede di conversione dichiarato inammissibile. L'emendamento pone, da una parte, un

problema di costituzionalità, in quanto — rimettendo in sostanza a un decreto ministeriale la disciplina dell'accesso a *internet* attualmente stabilita da una fonte di legge, ossia dall'articolo 7 del cosiddetto decreto Pisanu — delegifica una materia sulla quale incidono diritti costituzionalmente tutelati, come quello all'accesso all'informazione e quello alle comunicazioni, e, dall'altra parte, contrasta con la finalità delle proposte di legge in esame, che vogliono invece abrogare l'articolo 7 citato e rimuovere così gli ostacoli all'accesso alla rete.

Ritiene essenziale che sulla questione si pronunci il Governo, atteso che il Consiglio dei ministri del 5 novembre scorso, assieme al decreto-legge n. 187 del 2010, recante misure urgenti in materia di sicurezza, ha deliberato anche un disegno di legge sulla stessa materia, il quale prevedeva il superamento delle restrizioni al libero accesso alla rete contenute nel decreto Pisanu, e che tale disegno di legge non risulta a tutt'oggi presentato al Parlamento.

Carlo MONAI (IdV), nel condividere le osservazioni della collega Lanzillotta, osserva che l'emendamento, finalizzato a prevenire fenomeni di criminalità informatica assai diffusi, con particolare riferimento alla divulgazione di dati pedopornografici, affida al Ministero dell'interno sia il compito di definire le ipotesi in cui si rende necessario il tracciamento dei dati identificativi degli utenti che accedono alla rete *Internet*, sia anche il controllo dei dati previsti dal codice per la protezione dei dati personali e dal codice di procedura penale, che prevede numerose altre fattispecie oltre a quelle attinenti ai reati di pedopornografia. Nel ritenere che l'attuale formulazione dell'emendamento presenti profili di dubbia compatibilità con l'articolo 21 della Costituzione e risulti di difficile applicazione, invita le relatrici a proporre una riformulazione in modo da renderlo più stringente e maggiormente efficace rispetto alle fattispecie che si intendono prevenire, sottolineando l'esigenza che le citate ipotesi siano indivi-

duate dal Parlamento, anziché dal Ministero dell'interno, nell'ambito del dibattito sul provvedimento in esame.

Gianclaudio BRESSA (PD), nell'associarsi alle considerazioni della deputata Lanzillotta, ribadisce che la materia dell'accesso alla rete *internet* non è certamente delegificabile. Aggiunge che non si vede la ragione di un emendamento che non solo persegue un obiettivo opposto a quello delle proposte di legge in esame, ma, anziché prorogare ulteriormente la disciplina di legge di cui all'articolo 7 del decreto Pisanu, la demanda ad una fonte secondaria.

Pierluigi MANTINI (UdC), premesso che il suo gruppo è a favore della più ampia libertà di accesso alla rete *internet*, suggerisce che l'emendamento potrebbe forse essere riformulato nel senso di indicare direttamente nella legge le ipotesi nelle quali, per esigenze di sicurezza, si ritiene necessario procedere al tracciamento dei dati identificativi del dispositivo utente o prevedere la previa identificazione dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche di accesso a *internet*, in modo che il Parlamento possa valutare se davvero sussistano le ragioni per comprimere, in difesa della sicurezza, il diritto dei privati cittadini di accedere alla rete *internet* liberamente.

David FAVIA (IdV) ribadisce la contrarietà del suo gruppo all'emendamento in esame. A suo avviso, l'Italia deve uniformarsi alla maggioranza dei paesi europei, che hanno liberalizzato gli accessi a *internet*. Le esigenze dell'emendamento, pur importanti, possono essere soddisfatte per altra via. Non è infatti il cittadino che utilizza postazioni pubbliche a costituire un problema per la sicurezza e l'ordine pubblico, dato che chi delinque sulla rete trova comunque il modo di non farsi identificare.

Deborah BERGAMINI (Pdl), *relatore per la IX Commissione*, nel ricordare che l'intento sotteso al provvedimento in

esame è quello di rendere l'accesso ad *Internet* tramite esercizi pubblici più facile e diretto, osserva che l'emendamento del collega Crosio ha la chiara e condivisa finalità di garantire un alto livello di sicurezza in relazione a determinate e specifiche fattispecie. Propone, quindi, di valutare la possibilità del trasferimento del provvedimento alla sede legislativa, al fine di poter avviare in quella sede un dibattito in ordine alle eventuali restrizioni all'accesso ad *Internet*, motivate da specifiche necessità di tutela della sicurezza.

Paolo GENTILONI SILVERI (PD), nel ritenere ragionevoli sia le critiche mosse all'emendamento dalla collega Lanzillotta, sia le considerazioni espresse dalla collega Bergamini, giudica opportuno che eventuali modifiche al provvedimento vengano discusse in sede legislativa, in modo da assicurare al provvedimento un *iter* che ne consenta la rapida approvazione.

Jonny CROSIO (LNP), nel ribadire, anche a nome del proprio gruppo, la sostanziale condivisione della finalità del provvedimento in esame, ossia quella di rendere più facile l'accesso alla rete *Internet* da parte degli utenti, sottolineando che la rete è patrimonio del Paese e che pertanto va valorizzata, giudica opportuno evidenziare le possibili criticità che potrebbero derivare da un accesso totalmente libero alle rete *Internet*. Ricorda che, nel corso di un'audizione informale tenutasi nella giornata odierna presso la IX Commissione Trasporti, in merito all'esame di alcuni atti comunitari, il direttore del servizio di polizia postale e delle comunicazioni ha messo in evidenza le criticità cui è sottoposta la rete telematica a causa dei continui e sempre più raffinati attacchi che le organizzazioni criminali muovono alla rete medesima. In particolare, fa presente che, nel corso dell'audizione, sono state evidenziate le difficoltà riscontrate nella procedura di tracciabilità e individuazione degli *hosting* e dei server collocati al di fuori del territorio nazionale nonché la ridondanza dei contenuti illeciti, soprattutto di natura pedopornografica, che rende più com-

plexa la loro eliminazione dalla rete. Nell'esprimere, quindi, preoccupazione per gli eventuali illeciti che possono essere compiuti attraverso la rete *Internet*, fa presente altresì che l'emendamento a propria firma ha la finalità di prevedere in alcuni casi la necessità del ricorso al tracciamento dei dati identificativi del dispositivo utente o dell'utilizzatore di postazioni pubbliche non vigilate. In conclusione, ritiene opportuno che le Commissioni riunite possano avviare un'approfondita discussione, al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza della rete *Internet*, verificando la possibilità di trasferire il provvedimento in sede legislativa.

Nel ricordare quindi che la stessa Unione europea ha invitato gli Stati membri a predisporre iniziative di prevenzione degli illeciti perpetrati attraverso la rete, volte alla tutela della rete medesima, ribadisce che l'emendamento a propria firma non ha in alcun modo la finalità di tornare al passato attraverso il tracciamento materiale dei dati identificativi dell'utente, ma intende far sì che siano predisposte delle azioni concrete che consentano il tracciamento dei dati soltanto nei casi in cui vi siano effettive esigenze di tutela della sicurezza della rete.

Ritira, in ogni caso, il suo emendamento, invitando le relatrici del provvedimento ad impegnarsi affinché nel prosieguo del dibattito sia attentamente valutata la questione della sicurezza della rete senza abbracciare la tesi, a suo giudizio sommaria e pericolosa, di un indiscriminato libero accesso alla rete *Internet*.

Raffaele VOLPI (LNP), nel sottolineare come l'emendamento presentato dal suo gruppo fosse ispirato da preoccupazioni concrete, suscitate dalla consapevolezza che la rete — come hanno evidenziato anche le audizioni svolte nel contesto dell'indagine conoscitiva sull'antisemitismo, che un apposito comitato costituito dalle Commissioni affari costituzionali e affari esteri sta svolgendo — non è solo spazio di libertà, ma anche strumento per il compimento di reati gravi, esprime l'auspicio che le relatrici, le quali peraltro

hanno espresso posizioni non identiche, si assumano l'impegno di trovare una soluzione normativa che consenta di contemperare l'esigenza di mantenere libero l'accesso alla rete con quella di reprimere efficacemente i reati compiuti per suo mezzo.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI), *relatore per la I Commissione*, insiste sulla necessità che sul punto si pronunci il Governo, il quale dovrebbe avere già maturato un orientamento dal momento che, come ha già ricordato, la modifica dell'articolo 7 del decreto Pisanu era stata annunciata come parte di un disegno di legge in materia di sicurezza, del quale, peraltro, si sono perse le tracce.

Il sottosegretario Michelino DAVICO dichiara che il Governo prosegue nella sua azione di contrasto dei reati perpetrati mediante la rete *internet*, a cominciare dai reati di pedopornografia, e che, per quanto riguarda la proposta di legge in esame, è a disposizione delle Commissioni per ogni richiesta di approfondimento in vista del conseguimento del migliore equilibrio possibile tra esigenze di libertà ed esigenze di sicurezza.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI), *relatore per la I Commissione*, nel ricordare che il 31 dicembre 2010 scadrà l'ultima proroga di alcune misure dell'articolo 7 del decreto Pisanu e che, entro quella data, il Governo dovrà decidere se prorogare nuovamente le predette misure o lasciarle decadere, esprime il timore che la mancata presa di posizione del rappresentante del Governo sulla questione prelude all'adozione di una ulteriore proroga del termine in questione con il consueto decreto-legge « proroga-termini » di fine anno.

Raffaele VOLPI (LNP) ribadisce l'invito alle relatrici a trovare una soluzione corrispondente alle indicazioni emerse dal dibattito, evitando inutili contrapposizioni con il Governo.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che il testo unificato sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'espressione del prescritto parere. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.45.**

## ALLEGATO

**Abrogazione dell'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, concernente limiti all'accesso alle comunicazioni telematiche presso esercizi pubblici (Testo unificato C. 3736 Lanzillotta, C. 3787 Bergamini e C. 3853 Graziano).**

**EMENDAMENTI**

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-*bis*. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le ipotesi in cui si rende necessario il tracciamento di dati identificativi del dispositivo utente o la preventiva identificazione, anche indiretta, dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate, ovvero punti di accesso pubblici a tecnologia senza fili, per accedere alla rete *internet*.

1-*ter*. Le modalità di controllo dei dati previsti dal Codice di procedura penale e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ed il controllo sull'osservanza del decreto di cui al comma 1 sono effettuati dal Ministero dell'interno.

**1. 1.**

Crosio.

## COMMISSIONI RIUNITE

### VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso per l'energia da fonti rinnovabili. Atto n. 302 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) ..... 9

#### ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 16 dicembre 2010. — Presidenza del vicepresidente della X Commissione Raffaello VIGNALI.*

#### La seduta comincia alle 15.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso per l'energia da fonti rinnovabili.**

**Atto n. 302.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 15 dicembre 2010.

Raffaello VIGNALI, *presidente*, ricorda che nella giornata di ieri sono state svolte le relazioni introduttive.

Laura FRONER (PD), esprime l'intenzione di svolgere alcune considerazioni di

carattere generale su quello che ritiene un provvedimento corposo e soprattutto complesso e che, a suo avviso, richiederebbe lo svolgimento di alcune audizioni poiché va a modificare il sistema complessivo delle incentivazioni nella produzione dell'energia da fonti rinnovabili.

Segnala infatti che negli ultimi anni si sono susseguiti diversi interventi di modifica dei sistemi incentivanti che hanno complessivamente generato incertezza negli operatori e a volte bloccato gli investimenti nel settore, con gravi conseguenze di carattere economico-occupazionale. L'invito è che l'atto in esame sia valutato attentamente ed adeguatamente approfondito, evitando errori già commessi in passato, così da poter veramente raggiungere il traguardo posto della produzione di energia da fonti rinnovabili (17 per cento) sottolineando che ambizioso è anche il traguardo fissato per il settore dei trasporti (il 10 per cento) settore nel quale prezioso in prospettiva sembra possa essere l'apporto del biometano (ricorda a tale proposito che sono all'attenzione della X Commissione anche alcune proposte di legge concernenti l'utilizzazione del metano nel settore dell'autotrazione).

Pur dovendo ancora approfondire le diverse e complesse disposizioni del provvedimento, rileva che alcune previsioni lasciano dei margini di incertezza: segnala a tale proposito il dettato dell'articolo 32, che prevede che, ai fini del conseguimento degli obiettivi nazionali già illustrati, sia anche incentivata l'importazione di elettricità da fonti rinnovabili proveniente da Paesi extra-UE sulla base di appositi accordi. Ritiene che tale disposizione sollevi il dubbio che non si intenda perseguire con la dovuta pervicacia l'obiettivo dell'autosufficienza nella produzione di energia da fonti rinnovabili.

Altra osservazione di carattere generale che intende sviluppare è quella dell'esigenza di individuare con maggiore chiarezza rispetto al dettato dello schema di decreto gli strumenti da adottare per la produzione di energia da fonti rinnovabili, rimuovendo con decisione le barriere che pongono ostacoli allo sviluppo di alcune tecnologie e semplificando le procedure ed i percorsi autorizzativi.

Infine, in relazione agli impianti idroelettrici sarebbe esiziale comprendere se essi manterranno invariata, ovvero vedranno diminuita o aumentata, l'incentivazione esistente, sottolineando che sarebbe opportuna la previsione di una clausola di salvaguardia che miri a dare qualche forma di garanzia a chi ha fatto investimenti nel settore e potrebbe essere ingiustamente penalizzato.

Ermete REALACCI (PD) fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame è un provvedimento condivisibile del Governo che consente di impostare una seria politica industriale, di raggiungere gli obiettivi fissati all'Unione europea e di finalizzare in maniera efficiente le risorse che negli scorsi anni sono state male utilizzate, in quanto destinate alle fonti assimilate anziché a quelle rinnovabili, facendoci perdere così competitività rispetto ad altri Paesi come la Germania. Ritiene che il provvedimento in esame costituisca il presupposto per il rilancio

della competitività del sistema industriale sulla base di due principi guida, il primo relativo alla certezza del quadro normativo per gli operatori economici e il secondo concernente l'adeguatezza e il carattere progressivamente decrescente degli incentivi, come condizioni per lo sviluppo e per l'autonomia del settore industriale. Illustra quindi alcuni temi sui quali avviare una riflessione per il miglioramento del testo: diluizione dei tempi di superamento degli incentivi in alcuni casi, come nell'ipotesi dei CIP6; eliminazione di talune onerose distorsioni, come quelle relative all'importazione di quote di energia che viene qualificata come rinnovabile senza alcuna possibilità di riscontro; rafforzamento della politica di semplificazione burocratica ai fini della realizzazione degli impianti; migliore taratura di alcune misure, quali quella relativa ai vincoli per la realizzazione di impianti fotovoltaici su terreni agricoli, ferma restando la necessità di un'attenta tutela dei beni paesaggistici, e quella relativa alla produzione di energia da biomasse. Ritiene infine che la discussione sul provvedimento sia l'occasione per rafforzare obiettivi innovativi capaci di coniugare la tutela ambientale e lo sviluppo delle fonti rinnovabili. A riguardo cita il caso dei fenomeni di inquinamento da produzione di nitrati provenienti da allevamenti zootecnici nella Pianura padana, ritenendo che l'introduzione di adeguati incentivi all'uso dei relativi liquami per la produzione di energia elettrica da biogas possa rappresentare una soluzione positiva sia sul piano ambientale che su quello industriale.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) ritiene importante un accurato approfondimento sui temi del provvedimento in esame, al fine di fornire utili indicazioni al Governo prima dell'adozione definitiva del testo, fermo restando gli obiettivi strategici dell'aumento dell'offerta di energia elettrica e della costruzione di un sistema di incentivi, non assistenzialistico, da utilizzare ai

fini dello sviluppo di un settore industriale che sia capace di muoversi in piena autonomia.

Concorda con quanto dichiarato dal collega Realacci sulla necessità di semplificazioni a livello burocratico, precisando tuttavia come rallentamenti alla realizzazione degli impianti provengano non solo

dal settore della pubblica amministrazione ma anche dai grandi operatori economici.

Raffaello VIGNALI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.45.**

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 196/10: Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Emendamenti C. 3909-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	13
---	----

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 196/10: Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Emendamenti C. 3909-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	13
---	----

##### RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Deliberazione n. 22 del 2010 e relazione della Corte dei conti concernente la gestione delle opere segretate ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 149, comma 1, del Regolamento e rinvio</i> ) .....	14
---	----

##### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale. Atto n. 292 (Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	18
--	----

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di istituzione della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – nelle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta – Andria – Trani. Atto n. 299 ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) ....	18
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero della salute. Atto n. 304 ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	18
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa e la disciplina dell'organismo indipendente di valutazione della performance di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Atto n. 305 ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	18

##### COMITATO DEI NOVE:

Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle province. Emendamenti C. 1990-1989-2264-A cost. ....	19
---	----

##### SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati <i>burqa</i> e <i>niqab</i> . C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo, C. 3368 Vaccaro, C. 3715 Reguzzoni, C. 3719 Garagnani e C. 3760 Bertolini ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .	19
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	19
---	----

## COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici. Testo unificato C. 3222 Moffa e abb. (Parere alle Commissioni riunite XI e XII) (*Esame e rinvio*) .....

19

## COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

*Giovedì 16 dicembre 2010. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.*

**La seduta comincia alle 9.35.**

**DL 196/10: Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti.**

**Emendamenti C. 3909-A Governo.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere).*

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Isabella BERTOLINI (PdL), *presidente*, sostituendo il relatore Giorgio Clelio Stracquadanio, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, rileva che gli emendamenti 1.201 della Commissione e i relativi subemendamenti 0.1.201.1 Mariani e 0.1.201.2 Anna Teresa Formisano non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

**La seduta termina alle 9.40.**

## COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

*Giovedì 16 dicembre 2010. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.*

**La seduta comincia alle 10.15.**

**DL 196/10: Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Emendamenti C. 3909-A Governo.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere).*

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Isabella BERTOLINI (PdL), *presidente*, sostituendo il relatore Giorgio Clelio Stracquadanio, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, rileva che l'emendamento 1.400 della Commissione non presenta profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione. Avverte che risulta al momento presentato un solo subemendamento (Margiotta 0.1.400.1), che a sua volta non pone problemi sotto il profilo anzidetto. Propone pertanto di esprimere sull'emendamento 1.400 della Commissione e sul relativo subemendamento Margiotta 0.1.400.1 il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

**La seduta termina alle 10.20.**

## RELAZIONI AL PARLAMENTO

*Giovedì 16 dicembre 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla difesa Giuseppe Cossiga.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

**Deliberazione n. 22 del 2010 e relazione della Corte dei conti concernente la gestione delle opere segrete ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 149, comma 1, del Regolamento e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gaetano PECORELLA (PdL), *relatore*, ricorda che la Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con la deliberazione n. 22 del 24 settembre 2010, ha approvato la relazione finale dell'indagine sulla gestione delle opere segrete, ai sensi dell'articolo 33, comma 3 della legge n. 109 del 1994. La delibera e la relazione sono state trasmesse alla Camera dei deputati con lettera del 22 novembre 2010 e ne è stato dato annuncio in Assemblea il 24 novembre 2010.

Ritiene quindi utile ricordare preliminarmente che l'articolo 17 del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 163 del 2006) disciplina i casi in cui è possibile derogare alle disposizioni (previste dal medesimo decreto) sulla pubblicità delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, qualora siano richieste misure speciali di sicurezza o di segretezza in conformità a disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti o quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato.

Dal punto di vista soggettivo l'ambito di applicazione della norma riguarda i contratti relativi ad opere, servizi e forniture destinati ad attività della Banca d'Italia, delle forze armate o dei corpi di polizia per la difesa della Nazione o per i compiti di istituto; ad attività dell'amministrazione della giustizia e dell'amministrazione finanziaria relativamente alla gestione del sistema informativo della fiscalità; o ad attività degli enti aggiudicatari nei cosiddetti settori speciali (gas, energia termica ed elettricità, acqua, servizi di trasporto,

servizi postali, prospezione ed estrazione di petrolio, gas, carbone e altri combustibili solidi, porti e aeroporti).

L'articolo 17 citato recepisce gli articoli 14 e 57 della direttiva comunitaria 2004/18/CE e l'articolo 21 della direttiva 2004/17/CE del 31 marzo 2004, la prima relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, la seconda agli appalti pubblici nei settori speciali. Tali norme escludono dall'applicazione delle direttive stesse gli appalti pubblici dichiarati segreti quando la loro esecuzione deve essere accompagnata da speciali misure di sicurezza o quando ciò sia necessario ai fini della tutela di interessi essenziali dello Stato.

In ambito nazionale già l'articolo 33 della legge 109 del 1994 (la cosiddetta legge Merloni, poi sostituita dal Codice degli appalti) e l'articolo 82 del relativo regolamento di attuazione (recato dal decreto del Presidente della Repubblica 554 del 1999, oggi sostituito dal regolamento generale di attuazione del Codice dei contratti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 207 del 2010) prevedevano un analogo regime derogatorio per le opere da considerarsi « segrete » ai sensi del regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, e della legge 801/1977, oppure « eseguibili con speciali misure di sicurezza »; il regime era esteso ai servizi e alle forniture.

L'articolo 17 del Codice dei contratti dispone altresì che le amministrazioni e gli enti utenti dichiarano con provvedimento motivato le opere, servizi e forniture da considerarsi « segreti » ai sensi del regio decreto 1161/1941, della legge 801/1977 o di altre norme vigenti, oppure « eseguibili con speciali misure di sicurezza ».

Finora si era ritenuto che per ciascuna amministrazione « usuaria » del bene il vincolo andasse imposto dall'organo di vertice e, per le amministrazioni statali, dai Ministri (Cons. Stato, sez. III, 14 luglio 1987, n. 884). Tuttavia l'articolo 8 del decreto-legge 78 del 2010 stabilisce che i provvedimenti di segretezza di cui al-

l'articolo 17, comma 2, del Codice dei contratti pubblici rientrano nella competenza dei dirigenti generali.

I successivi commi dell'articolo 17 in questione disciplinano le procedure da seguire per i contratti segreti. In particolare si dispone che l'affidamento dei contratti dichiarati segreti o eseguibili con speciali misure di sicurezza avvenga previo esperimento di gara informale a cui sono invitati almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto del contratto e sempre che la negoziazione con più di un operatore economico sia compatibile con le esigenze di segretezza. Ai sensi del comma 7, invece, i contratti segreti sono assoggettati esclusivamente al controllo successivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia altresì sulla regolarità, sulla correttezza e sull'efficacia della gestione. Lo stesso comma prevede che la Corte dei conti presenti al Parlamento, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sui risultati del controllo eseguito.

Infine, va ricordato che con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 giugno 2009, n. 8, sono state definite le procedure per la stipula di contratti di appalti di lavori e forniture di beni e servizi da parte degli organismi di informazione e sicurezza (DIS, AISE e AISI) ed individuati i lavori, le forniture e i servizi che possono essere effettuati in economia o a trattativa privata.

Venendo ora al contenuto della relazione in esame, questa concerne le opere segretate i cui atti siano pervenuti negli anni 2005-2007 (con aggiornamenti fino a data corrente per i lavori e contratti presi in esame) nonché gli altri atti riferiti ad interventi già in parte esaminati nelle precedenti indagini e ad opere antecedenti al periodo stesso che, per la grande mole di documenti pervenuti, non avevano trovato spazio per un approfondito esame nella relazione di cui alla deliberazione n. 3/2007/G.

Nell'ambito del documento viene specificato che, in considerazione dei numerosi atti e documenti da esaminare e del generalizzato ricorso alla speciale proce-

dura di cui si discute da parte delle amministrazioni interessate, l'indagine è stata circoscritta al Ministero degli interni ed al Ministero della difesa, con riferimento al Corpo dei vigili del fuoco ed all'Arma dei carabinieri.

Come detto, l'adozione della particolare procedura di segretazione consente che i lavori di realizzazione delle opere possano essere eseguiti in deroga alle disposizioni relative alla pubblicità delle procedure di affidamento dei contratti pubblici; per ogni intervento preso in considerazione si sono analizzati, ove esistenti, gli atti preliminari, d'intesa tra amministrazione usuaria dell'opera e amministrazione appaltante, di progettazione, di gara, i contratti e relativi decreti di approvazione, i provvedimenti di impegno e di spesa, la documentazione relativa alla gestione dei lavori (tempi di attuazione, sospensioni, varianti, eccetera), fino al collaudo quando intervenuto.

La Sezione di controllo competente ha messo in evidenza alcuni punti di criticità di seguito riportati. In particolare, la Corte dei conti segnala un ricorso generalizzato alla segretazione che, per legge, dovrebbe invece essere limitato ai casi in cui siano richieste misure « speciali » di sicurezza e segretezza ed in presenza dell'esigenza di proteggere gli « interessi essenziali » della sicurezza dello Stato; l'insussistenza, nella quasi totalità dei casi, dei requisiti di indifferibilità e urgenza ai fini della dichiarazione di segretazione; il difetto di competenza dell'organo che emette la dichiarazione di segretazione, quasi sempre disposta da dirigenti e non dal vertice dell'Amministrazione rappresentato dal Ministro; la mancanza o la genericità di motivazione dell'atto di segretazione; alcune genericità e incompletezze nella fase della programmazione che hanno influito sui tempi ed i costi di talune opere; ritardi abbastanza frequenti e spesso ingiustificati nella stipulazione dei contratti, nella consegna dei lavori e nella loro esecuzione; un frequente ricorso a perizie di variante e suppletive in prossimità della scadenza dei termini contrattuali; la rilevazione di casi di varianti con modificazioni del progetto

iniziale che, tenuto conto dell'importo dei costi aggiuntivi, avrebbero dovuto comportare una nuova dichiarazione di segretezza ed una nuova gara; l'omissione in molti casi, dettagliatamente esposti nella relazione, di invio di documentazione fondamentale: pareri del C.T.A., verbali di gara, contratti, atti aggiuntivi, verbali di sospensione o interruzione e di ripresa dei lavori, verbali di regolare esecuzione o di collaudo dei lavori; l'omissione di notizie sul possesso « dell'abilitazione di sicurezza » da parte degli incaricati della progettazione, della direzione dell'esecuzione e del collaudo dei lavori, qualora esterni all'amministrazione, nonché, in vari casi, delle imprese invitate alle gare.

Sotto il profilo squisitamente amministrativo-contabile, infine, la Corte evidenzia l'anomalia dell'assunzione dell'impegno di spesa prima della stipulazione del contratto, vale a dire in assenza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata.

Per quanto riguarda le opere oggetto dell'esame della Corte dei conti, si tratta delle seguenti:

lavori di realizzazione ed adeguamento opere civili e impiantistiche nell'aula magna ed al terzo piano dei fabbricati A e B dell'I.S.A. (Istituto Superiore Antincendi) in Roma (Via del Commercio n. 13);

lavori di realizzazione di opere civili ed impiantistiche adeguamento dei Fabbricati C e D dell'I.S.A. (Istituto Superiore Antincendi) in Roma (Via del Commercio n. 13);

progettazione e realizzazione dei lavori di ristrutturazione edilizia del fabbricato da adibire a nuova sede del Centro Aviazione VV.F. di Ciampino (Roma);

costruzione della nuova sede di servizio per il distacco del Comando provinciale dei VV.F. di Saronno (VA) – II° Lotto;

lavori di realizzazione del nuovo distacco VV.F. di Ventimiglia (IM);

lavori di costruzione, nell'ambito del centro polifunzionale dei VV.F. di Monte-

libretti (RM), di un edificio per alloggiamenti e strutture didattiche con sistemazione dell'area esterna;

lavori di costruzione della nuova sede del Comando provinciale VV.F. di Imperia;

lavori di costruzione della nuova sede del centro didattico regionale dei Vigili del fuoco in Dalmine (BG) I° Lotto;

lavori di costruzione del distacco dei Vigili del fuoco nell'area denominata « Gavette » nel comune di Genova;

lavori di riqualificazione e ristrutturazione degli edifici dei Vigili del fuoco – gruppo sommozzatori – siti in via del Porto Fluviale – Roma;

realizzazione della nuova sede del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Piacenza;

lavori di ristrutturazione del distacco portuale VV.F. « Marittima » Comune di Venezia – Dorsoduro – Santa Marta – del Comando provinciale VV.F. di Venezia;

costruzione della nuova sede del distacco dei Vigili del fuoco di Alcamo (TP);

lavori di sistemazione delle aree periferiche e completamento funzionale della nuova caserma sede del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di La Spezia;

lavori di ristrutturazione ed adeguamento dell'edificio sede del Comando provinciale dei VV.F. sito in Via Genova n. 3/A – Roma;

lavori di manutenzione straordinaria presso il distacco aeroportuale dei Vigili del fuoco di Birgi (TP);

realizzazione della nuova sede del distacco VV.F. di Valdisotto (SO);

progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori di adeguamento dell'impianto elettrico della Caserma sede del Comando provinciale dei VV.F. – Via Albertazzi 2 – Genova;

lavori di rifacimento impermeabilizzazione e giunti di dilatazione della copertura a terrazzo del Comando provinciale dei VV.F. Via Albertazzi – Genova;

lavori di ripristino delle facciate e dei locali fondi della Caserma sede del Comando provinciale dei VV.F. – Via Albertazzi 2 – Genova;

lavori di costruzione della nuova sede di servizio del distaccamento dei VV.F. di Cerveteri (RM);

lavori di realizzazione del nuovo distaccamento VV.F. di Subiaco (Roma);

lavori di realizzazione della nuova sede centrale del Comando provinciale dei VV.F. di Viterbo;

lavori di costruzione della nuova scuola Marescialli dei carabinieri in Firenze – località Piana di Castello – Lotti A e B;

lavori di adeguamento dei locali dello stabile demaniale adibito a sede della Caserma dei Carabinieri di Roma – Parioli;

lavori di difesa passiva, di adattamento dei locali alle esigenze dell'Arma e di manutenzione dell'edificio privato sede della Caserma dei Carabinieri di Roma – Alessandrina;

lavori di realizzazione della Stazione media dei Carabinieri di « Barriera Piacenza » sita in via la Brocca – Torino.

Pierluigi MANTINI (UdC) osserva che dalla relazione della Corte dei conti emerge un quadro decisamente sconcertante e preoccupante. La Corte riferisce che « nella quasi totalità dei casi la dichiarazione di segregazione è espressa in termini generici e spesso manca di ogni riferimento ai requisiti di indifferibilità e urgenza, senza contare, con riferimento a questi ultimi, che non sono rari i casi di opere considerate, anche se in modo generico, urgenti e indifferibili, affidate con notevole ritardo o la cui realizzazione si è protratta nel tempo; fatti, questi, che si pongono in palese contrasto con l'asserita presenza dei requisiti medesimi ». Altre anomalie segnalate nella relazione ri-

guardano il difetto di competenza dell'organo che emette la dichiarazione di segregazione: questa infatti è quasi sempre disposta dai dirigenti e non dal vertice politico dell'amministrazione, come vorrebbe la legge. In sostanza, le segregazioni, che determinano la sottrazione dei lavori al regime della concorrenza e l'affidamento a trattativa privata, sono quasi sempre disposte in mancanza dei presupposti e delle forme di legge. Vi è, in altre parole, un chiaro abuso di questo istituto. In conclusione, propone che sulla materia la Commissione audisca l'organo politico più direttamente interessato dai lavori pubblici, ossia il ministro per le infrastrutture e i trasporti.

Roberto ZACCARIA (PD) sottolinea che la relazione della Corte dei conti si basa su una indagine a campione e segnala quindi, probabilmente, solo una piccola parte del fenomeno. La legge Merloni, prima, e il Codice dei contratti pubblici, dopo, hanno dettato una chiara disciplina della segregazione, precisando i presupposti in presenza dei quali e le forme con le quali è possibile disporre una così significativa deroga al principio dell'affidamento dei lavori con procedura di evidenza pubblica. La relazione dà conto di un grave scostamento della prassi dalle disposizioni di legge: le segregazioni sono frequentemente disposte in assenza dei presupposti di legge e senza il rispetto delle procedure di legge. In definitiva, mentre l'ordinamento prospetta la segregazione come una procedura derogatoria eccezionale, cui è possibile ricorrere in presenza di presupposti specificamente indicati dalla legge, nella prassi il ricorso è generalizzato e avviene in violazione della legge. In conclusione, audire il ministro delle infrastrutture e dei trasporti può certamente essere utile, ma spetterà al Parlamento decidere quali iniziative intraprendere.

Gianclaudio BRESSA (PD) chiede un chiarimento sulla procedura di esame, in particolare sull'eventuale presenza di un termine per la sua conclusione.

Donato BRUNO, *presidente*, chiarisce che l'esame avviene ai sensi dell'articolo

149 del regolamento, il quale non prevede termini per la conclusione. Ai sensi del predetto articolo, al termine dell'esame la Commissione può votare una risoluzione. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.10.**

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI  
SU ATTI DEL GOVERNO**

*Giovedì 16 dicembre 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla difesa Giuseppe Cossiga.*

**La seduta comincia alle 15.10.**

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale.**

**Atto n. 292.**

(Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 dicembre 2010.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che la Commissione di merito esprimerà il proprio parere al Governo entro il 28 gennaio 2011. Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.15.**

**ATTI DEL GOVERNO**

*Giovedì 16 dicembre 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla difesa Giuseppe Cossiga.*

**La seduta comincia alle 15.15.**

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di istituzione della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – nelle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta – Andria – Trani.**

**Atto n. 299.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 dicembre 2010.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero della salute.**

**Atto n. 304.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 dicembre 2010.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa e la disciplina dell'organismo indipendente di valutazione della performance di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.**

**Atto n. 305.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 dicembre 2010.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.20.**

**COMITATO DEI NOVE**

*Giovedì 16 dicembre 2010.*

**Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle province.**  
Emendamenti C. 1990-1989-2264-A cost.

Il Comitato si è riunito dalle 15.20 alle 15.25.

**SEDE REFERENTE**

*Giovedì 16 dicembre 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla difesa Giuseppe Cossiga.*

**La seduta comincia alle 15.25.**

**Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati *burqa* e *niqab*.**

**C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo, C. 3368 Vaccaro, C. 3715 Reguzzoni, C. 3719 Garagnani e C. 3760 Bertolini.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 dicembre 2010.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.30.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 16 dicembre 2010.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.35.

**COMITATO PERMANENTE PER I PARERI**

*Giovedì 16 dicembre 2010. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla difesa Giuseppe Cossiga.*

**La seduta comincia alle 15.35.**

**Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici.**

**Testo unificato C. 3222 Moffa e abb.**

*(Parere alle Commissioni riunite XI e XII).*

*(Esame e rinvio).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Beatrice LORENZIN (PdL), *relatore*, ricorda che l'articolo unico del provvedimento all'esame modifica in più parti il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (recante il testo unico delle disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro) introducendovi norme volte a prevenire i rischi derivanti dalla possibile presenza di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili interessati da attività di scavo.

In sostanza, il testo prevede che il datore di lavoro debba tener conto, nell'ambito della valutazione dei rischi, anche dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, interessati da attività di scavo.

La valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo è demandata al coordinatore della progettazione, ossia al soggetto incaricato ai sensi della normativa vigente della redazione del piano di sicurezza e dei compiti di coordinamento.

Nel caso in cui il coordinatore della progettazione giudichi necessaria, sulla base del parere espresso dall'autorità militare competente per territorio, la bonifica del

sito il committente provvede a incaricare un'impresa specializzata, in possesso degli specifici requisiti stabiliti dallo stesso provvedimento in esame.

Si prevede inoltre che i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri interessati da attività di scavo debbano essere specificamente nel piano di sicurezza e coordinamento, che — ai sensi della normativa vigente — è parte integrante del contratto di appalto.

Viene poi precisato che le imprese autorizzate ad eseguire le attività di bonifica degli ordigni devono essere in possesso di un'adeguata capacità tecnico-economica, impiegare idonee attrezzature e personale dotato di brevetti per l'espletamento delle attività relative alla bonifica sistematica ed essere iscritte a un apposito albo da istituirsi presso il Ministero della difesa con un decreto interministeriale che dovrà anche definire i criteri per la verifica dell'idoneità delle imprese ai fini dell'iscrizione al medesimo albo, nonché la valutazione biennale della medesima idoneità.

Si prevede, ancora, che i lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall'innesco accidentale di un ordigno bellico inesplosivo rinvenuto durante le attività di scavo vengano ricompresi nell'Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori e si stabilisce che il rischio di esplosione derivante dall'innesco accidentale di un ordigno bellico inesplosivo rinvenuto durante le attività di scavo sia ricompreso nell'analisi dei rischi cui è obbligato il coordinatore per la progettazione in riferimento all'area e alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze.

Ciò premesso, ritiene opportuna una riflessione sugli effetti che il provvedi-

mento avrebbe sui tempi e sugli oneri relativi ai lavori, specie in edilizia, per i quali siano previsti scavi. La norma comporta infatti in capo ai committenti dei lavori l'onere di acquisire il parere dell'autorità militare e di far eseguire la bonifica del terreno in tutti i casi in cui l'autorità militare competente per territorio non possa assicurare che non c'è rischio di presenza di ordigni bellici inesplosivi. Basti pensare che il committente dei lavori, stando alla lettera della norma, potrebbe essere anche un privato cittadino che voglia far costruire un'abitazione su un terreno edificabile di sua proprietà.

L'attribuzione di un onere in capo a un soggetto non è naturalmente incostituzionale, ma si tratta di verificare, nell'ottica di un equo bilanciamento di interessi e valori, la proporzionalità tra il bene tutelato e quello sacrificato. In questo senso appare necessario trovare il miglior compromesso possibile tra l'esigenza della sicurezza dei lavoratori, che senza dubbio è un bene primario, e la libertà d'iniziativa economica. A tal fine si potrebbe forse suggerire alla Commissione di merito l'opportunità di individuare soluzioni che, intervenendo sul procedimento amministrativo prefigurato, rendano meno gravosa la ricaduta della norma sui privati.

Tutto ciò considerato, si riserva di formulare una proposta di parere alla luce del dibattito e di una ulteriore riflessione sulle questioni fin qui evidenziate, che attengono a profili di costituzionalità come la ragionevolezza e la tutela della libertà di iniziativa economica.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.40.**

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo. C. 668 Lussana e C. 657 D'Antona ( <i>Rinvio del seguito dell'esame</i> ) .....	21
Disposizioni in materia di responsabilità civile dei magistrati. C. 1956 Brigandì, C. 252 Bernardini, C. 1429 Lussana, C. 2089 Mantini, C. 3285 Versace, C. 3300 Labocchetta e C. 3592 Santelli ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	21
Modifica all'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in materia di attribuzione delle funzioni ai magistrati ordinari al termine del tirocinio. C. 2984 Vietti e C. 3046 Ferranti ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	22

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 16 dicembre 2010. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT.*

#### La seduta comincia alle 14.

**Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo.**

**C. 668 Lussana e C. 657 D'Antona.**

(*Rinvio del seguito dell'esame*).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 25 novembre 2010.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni in materia di responsabilità civile dei magistrati.**

**C. 1956 Brigandì, C. 252 Bernardini, C. 1429 Lussana, C. 2089 Mantini, C. 3285 Versace, C. 3300 Labocchetta e C. 3592 Santelli.**

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 25 novembre 2010.

Manlio CONTENUTO (Pdl), in considerazione della delicatezza e complessità della materia, ritiene opportuno che la Commissione svolga un ciclo di audizioni, anche di magistrati esperti della materia, al fine di approfondire tutte le tematiche che possano consentire di addivenire ad un testo unificato che sia ampiamente condiviso. Ritiene, in particolare, necessario elaborare una disciplina equilibrata che, per quanto volta ad una adeguata responsabilizzazione dei magistrati, non costituisca una remora allo svolgimento delle relative funzioni.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che lo svolgimento di audizioni possa essere utile per approfondire i vari aspetti del delicato tema in oggetto ed anche per verificare quale sarebbe l'impatto di una eventuale riforma, che comunque dovrebbe essere migliorativa e non punitiva per i magistrati.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, avverte che le richieste di audizioni potranno

essere esaminate nell'ambito del prossimo ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Modifica all'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in materia di attribuzione delle funzioni ai magistrati ordinari al termine del tirocinio.**

**C. 2984 Vietti e C. 3046 Ferranti.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 25 novembre 2010.

Manlio CONTENTO (PdL) ritiene necessario che il Governo fornisca informazioni analitiche e dettagliate, relative agli ultimi anni, sugli uffici giudiziari che presentano scoperture di organico e sulle cause di tale copertura. Ritiene, infatti, che solo in questo modo sia possibile comprendere se esista effettivamente un meccanismo normativo che consenta di risolvere adeguatamente il problema delle scoperture di organico. Si dichiara convinto, tuttavia, che il vero problema sia rappresentato dal fatto che i magistrati non vogliono assolutamente essere trasferiti in talune sedi.

Donatella FERRANTI (PD) non condive assolutamente l'intervento dell'onorevole Contento. Sottolinea infatti come le scoperture, che ammontano a circa mille posti, derivino dal limitato numero di

concorsi banditi, dal fatto che molti concorsi sono stati bloccati e dalla normativa vigente, che prevede delle distinzioni di funzioni e delle incompatibilità che rendono estremamente difficile la copertura dei posti vacanti. Evidenzia quindi come sia del tutto ingiustificato impedire ad un trentenne, che ha superato un concorso di secondo grado e che ha svolto due anni di tirocinio, di svolgere funzioni quali quelle, ad esempio, di sostituto procuratore della Repubblica.

Roberto RAO (UdC), *relatore*, ritiene che l'esame dei provvedimenti in oggetto debba partire dalla constatazione, ampiamente condivisa, che tutti i sistemi sinora sperimentati per tentare di colmare le carenze di organico siano falliti. Di fronte ad una simile constatazione, lo stesso Ministro Alfano ha dichiarato che una soluzione come quella contenuta nelle proposte di legge in esame, tenuto conto della situazione emergenziale degli uffici giudiziari, possa essere praticabile. Invita quindi il Governo a passare dalle parole ai fatti. Ritiene inoltre che lo svolgimento di audizioni potrebbe essere utile per verificare l'adeguatezza del meccanismo normativo proposto.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, auspica che il Governo possa fornire quanto prima i dati e le informazioni necessari per consentire alla Commissione di svolgere nel modo più completo ed approfondito la propria attività istruttoria. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.20.**

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari. C. 2260-bis-B, approvato dalla Camera e modificato dalla 9 <sup>a</sup> Commissione del Senato (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	23
Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di assunzioni obbligatorie e quote di riserva a favore dei disabili. Testo unificato C. 3720 (Parere alla XI Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i> ) .....	24
<b>DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico nel trasporto su strada. Atto n. 301 (Rilievi alle Commissioni VIII e IX) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento e conclusione – Valutazione favorevole</i> ) .	26
<b>ERRATA CORRIGE</b> .....	27

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 16 dicembre 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.*

#### La seduta comincia alle 14.15.

#### **Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari.**

**C. 2260-bis-B, approvato dalla Camera e modificato dalla 9<sup>a</sup> Commissione del Senato.**

(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL), *relatore*, ricorda preliminarmente che il disegno di legge in esame, approvato dalla Camera dei deputati e modificato dal Senato della Repubblica, reca disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari. In proposito, fa presente che le principali modifiche introdotte dal Senato consistono nella soppressione degli articoli 2 e 3, riguardanti, rispettivamente, misure a favore dello sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo e misure per favorire la concentrazione delle imprese cooperative in agricoltura. Ricorda che tali articoli sono stati soppressi a seguito del parere contrario espresso dalla Commissione bilancio del Senato della Repubblica, al fine di garantire il rispetto dell'articolo

81, quarto comma, della Costituzione. Al riguardo, ricorda altresì che, nel corso dell'esame presso la Camera, sulle medesime norme la Commissione bilancio aveva espresso parere contrario in quanto « suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e privi di idonea quantificazione e copertura ». Segnala, invece, che i restanti articoli, ad eccezione dell'articolo 5, riproducono il contenuto degli articoli 1, 2, 5-bis, 6, 7 e 7-duodecies dell'atto Camera 2260-A/R, sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole, da ultimo, nella seduta del 30 settembre 2010. Rileva, poi, che le modifiche introdotte nell'articolo 5, recante disposizioni per la presentazione dei prodotti alimentari, riflettono il contenuto dell'articolo aggiuntivo 6.0500 della Commissione presentato ed approvato nel corso dell'esame in Assemblea in prima lettura alla Camera. Su tale proposta emendativa, la Commissione bilancio, in considerazione dell'assenza di profili di carattere finanziario, non aveva espresso parere. Segnala, quindi, che il testo all'esame della XIII Commissione non presenta profili problematici dal punto vista finanziario. Al riguardo, reputa, comunque, opportuna una conferma da parte del Governo.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI conferma che il provvedimento non presenta profili finanziari problematici.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL), *relatore*, propone di esprimere un parere favorevole sul provvedimento.

Massimo VANNUCCI (PD) annuncia il proprio voto favorevole sulla proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di assunzioni obbligatorie e quote di riserva a favore dei disabili.**

**Testo unificato C. 3720.**

(Parere alla XI Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che il testo unificato in esame, che consta di un unico articolo, reca l'interpretazione autentica della disposizione che prevede la riserva di una quota per l'assunzione, presso datori di lavoro pubblici e privati, di familiari di vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e che il provvedimento, di origine parlamentare, non è corredato di relazione tecnica. Osserva quindi che, tenuto conto che le disposizioni in esame si configurano come norme di interpretazione autentica e assumono quindi carattere retroattivo, appaiono necessari chiarimenti sugli eventuali effetti finanziari delle medesime per i soggetti appartenenti al comparto delle pubbliche amministrazioni. In particolare, ritiene che andrebbe chiarito se, per effetto della norma, alcuni dei predetti soggetti possano essere obbligati a procedere ad ulteriori assunzioni, con conseguenti maggiori oneri per la finanza pubblica. In questo quadro, giudica, comunque, necessario verificare la portata dell'articolo 5, comma 7, del decreto-legge n. 102 del 2010, al fine di valutare se il superamento della quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, debba comunque avvenire nel rispetto dei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, fa presente che, nel corso della riunione

del tavolo tecnico per l'attuazione della normativa a favore delle vittime del dovere, è stato confermato che l'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, ai sensi del quale alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, non si applica la quota di riserva dell'1 per cento di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, non essendo provvisto di copertura finanziaria, non può comportare, per le amministrazioni pubbliche, maggiori facoltà assunzionali di quelle previste dalla normativa vigente. Rappresenta, infatti, che la relazione tecnica di accompagnamento della disposizione afferma che la stessa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto le assunzioni previste dalla norma in esame possono essere effettuate solo entro i limiti delle assunzioni autorizzate dalla normativa vigente per l'anno di riferimento. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha inoltre fatto presente che la disposizione riveste particolare rilievo ove si consideri che l'articolo 3, comma 123, della legge 244 del 2007 ha esteso le disposizioni relative al collocamento obbligatorio delle vittime del dovere, nonché dei loro congiunti, agli orfani, o, in alternativa, al coniuge superstite di coloro che siano morti per fatti di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro. Osserva inoltre, che la stessa disposizione trova applicazione anche nei confronti dei datori di lavori privati con più di cinquanta dipendenti. Conclusivamente ritiene, comunque, opportuno, al fine di consentire l'ulteriore corso del provvedimento, chiarire, attraverso un'apposita condizione, che il superamento della quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 deve in ogni caso avvenire, per le amministrazioni pubbliche, nel rispetto dei limiti delle assunzioni consentite dalla normativa vigente per l'anno di riferimento.

Marcello DE ANGELIS (PdL), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 3720 e abb., recante interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di assunzioni obbligatorie e quote di riserva a favore dei disabili;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

considerato che la Commissione di merito, nel proporre l'interpretazione autentica delle disposizioni di cui al quarto periodo del comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 407 del 1998, intende escludere che un eventuale ampliamento della quota di riserva delle assunzioni a favore delle vittime del dovere possa comportare una conseguente riduzione della quota obbligatoria di assunzioni spettante ai lavoratori disabili;

rilevato che la normativa in materia di limitazione delle assunzioni fa salve le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e che un eventuale ampliamento delle quote di riserva determinerebbe maggiori assunzioni con conseguenti maggiori oneri per la finanza pubblica;

nel presupposto che il superamento della quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, prevista dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, riguardi esclusivamente le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:*

*All'articolo 1, comma 1, dopo le parole: nel senso che inserire le seguenti: il su-*

peramento della quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, ivi richiamata, deve in ogni caso avvenire, per le amministrazioni pubbliche, nel rispetto dei limiti delle assunzioni consentite dalla normativa vigente per l'anno di riferimento ».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.30.**

#### **DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO**

*Giovedì 16 dicembre 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico nel trasporto su strada.**

**Atto n. 301.**

(Rilievi alle Commissioni VIII e IX).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento e conclusione – Valutazione favorevole).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, illustra lo schema di decreto legislativo che, in attuazione della delega conferita dalla legge comunitaria 2009, reca il recepimento della direttiva 2009/33/CE, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada.

Nel segnalare che lo schema di decreto legislativo è corredato di una relazione tecnica positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, fa presente che lo schema di decreto legislativo stabilisce l'ob-

bligo per le amministrazioni aggiudicatrici, per gli enti aggiudicatori e per gli operatori che forniscono servizi di trasporto pubblico di tener conto, al momento e dell'acquisizione di veicoli adibiti al trasporto su strada, dell'impatto energetico e dell'impatto ambientale, tra cui il consumo energetico e le emissioni di anidride carbonica e di talune sostanze inquinanti, nell'intero arco della loro vita. Dal momento che i veicoli aventi le caratteristiche richieste dalla nuova disciplina avranno presumibilmente costi più elevati, osserva che i soggetti pubblici interessati che non dispongano di margini per la riduzione del numero di veicoli da acquisire potrebbero trovarsi a sostenere una spesa maggiore. Sul punto ritiene, quindi, opportuno acquisire una valutazione da parte del Governo. Quanto alla clausola di invarianza, in base alla quale i soggetti pubblici interessati dovranno provvedere all'attuazione del presente decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, a suo avviso, dovrebbe valutarsi – al fine di escludere costi aggiuntivi – se le prestazioni di carattere tecnico previste dal testo possano essere assolte dalle amministrazioni interessate con il personale attualmente a disposizione.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI osserva che il provvedimento non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le amministrazioni pubbliche interessate dovranno comunque procedere all'acquisto dei mezzi di trasporto nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. In ogni caso, assicura che, al fine di dare attuazione al provvedimento in esame, non si rende necessaria l'acquisizione di nuove unità di personale.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, formula la seguente proposta di deliberazione:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del

Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico nel trasporto su strada;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

nel presupposto che dalle disposizioni recate dal provvedimento in esame non derivino maggiori esigenze finanziarie, rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, in relazione all'acquisto dei veicoli da parte delle amministrazioni pubbliche,

**VALUTA FAVOREVOLMENTE**

lo schema di schema di decreto ».

La Commissione approva la proposta formulata dal presidente in sostituzione del relatore.

**La seduta termina alle 14.40.**

*ERRATA CORRIGE*

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 416 del 15 dicembre 2010, a pagina 46, seconda colonna, undicesima e dodicesima riga, le parole « La Commissione approva la proposta di parere del relatore. » sono soppresse.

## **VII COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Cultura, scienza e istruzione)**

---

### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	28
---	----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 16 dicembre 2010.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
9.45 alle 9.55.

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

#### COMITATO DEI NOVE:

DL 196/2010: Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti. C. 3909-A Governo .. 29

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 29

#### RISOLUZIONI:

Variazione nella composizione della Commissione ..... 29

7-00378 Alessandri e 7-00384 Braga: Sulle iniziative a tutela degli inquilini degli immobili degli enti previdenziali privatizzati (*Seguito della discussione congiunta e rinvio*) ..... 29

AVVERTENZA ..... 30

#### COMITATO DEI NOVE

*Giovedì 16 dicembre 2010.*

**DL 196/2010: Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti. C. 3909-A Governo.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 9 alle 9.50 e dalle 10.40 alle 11.

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.40.

#### RISOLUZIONI

*Giovedì 16 dicembre 2010. — Presidenza del vicepresidente Salvatore MARGIOTTA. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Laura Ravetto.*

**La seduta comincia alle 14.40.**

#### Variazione nella composizione della Commissione.

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, comunica che, per il gruppo del Popolo della Libertà, cessa di far parte della Commissione il deputato Domenico De Siano ed entra a farne parte il deputato Gaetano Nastri, al quale porge i migliori auguri di buon lavoro.

**7-00378 Alessandri e 7-00384 Braga: Sulle iniziative a tutela degli inquilini degli immobili degli enti previdenziali privatizzati.**

*(Seguito della discussione congiunta e rinvio).*

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in oggetto, rinviata nella seduta del 21 settembre 2010.

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, ricorda che la Commissione, dopo l'avvio della discussione congiunta, ha svolto un ciclo di audizioni informali sul tema trattato dalle due risoluzioni.

Il sottosegretario Laura RAVETTO, in considerazione della rilevanza del tema trattato nelle due risoluzioni, ritiene opportuno svolgere un ulteriore approfondimento da parte del Governo insieme con i presentatori delle risoluzioni.

Chiara BRAGA accoglie positivamente l'invito del rappresentante del Governo, facendo tuttavia presente che, anche in considerazione del tempo ormai trascorso dalla presentazione delle risoluzioni e dell'imminente scadenza del termine di proroga degli sfratti, è indispensabile giungere comunque alla deliberazione sulle risoluzioni in tempi rapidi.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) condivide le considerazioni testè svolte dalla collega Braga, sottolineando la necessità di giungere in ogni modo alla votazione sulle risoluzioni entro la settimana prossima.

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.55.**

#### AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

*Schema di decreto legislativo in materia di federalismo fiscale municipale.*  
Atto n. 292.

#### SEDE REFERENTE

*Disposizioni concernenti il trasferimento delle partecipazioni al capitale della società ANAS Spa alle regioni e la sua riorganizzazione in senso federalista, regionale e provinciale.*  
C. 3081 Reguzzoni.

#### RISOLUZIONI

7-00350 Alessandri e 7-00356 Zamparutti: *sulla disciplina in materia di realizzazione di impianti eolici per la produzione di energia.*

7-00413 Piffari: *sullo sviluppo dell'energia eolica.*

7-00446 Realacci: *sullo stato di definizione della normativa in materia di impianti eolici.*

7-00393 Bratti e 7-00405 Zamparutti: *iniziative legislative per rendere immediatamente vincolanti i limiti legali di emissione in atmosfera di benzo(a)pirene.*

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del direttore del Servizio di polizia postale e delle comunicazioni, dottor Antonio Apruzzese, nell'ambito dell'esame congiunto della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 460/2004 che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione per quanto riguarda la durata dell'Agenzia (COM(2010)520 definitivo) e della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) e relativo documento di accompagnamento (COM(2010)521 definitivo) .....

31

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Giovedì 16 dicembre 2010.*

**Audizione del direttore del Servizio di polizia postale e delle comunicazioni, dottor Antonio Apruzzese, nell'ambito dell'esame congiunto della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 460/2004 che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione per quanto riguarda la durata dell'Agenzia (COM(2010)520 definitivo) e della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) e relativo documento di accompagnamento (COM(2010)521 definitivo).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.10 alle 10.20.

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI: .....	32
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/125/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia. Atto n. 294 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	32

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Giovedì 16 dicembre 2010.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.15 alle 9.45.

#### ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 16 dicembre 2010. — Presidenza del vicepresidente Raffaello VIGNALI.*

**La seduta comincia alle 14.35.**

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/125/CE relativa all'istituzione di

un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia.

**Atto n. 294.**

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 15 dicembre 2010.

Raffaello VIGNALI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore ha svolto la relazione introduttiva sul provvedimento in esame. Si apre quindi nella giornata odierna la fase del dibattito. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.40.**

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

#### COMITATO DEI NOVE:

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito.  
C. 2424-3089-A ..... 33

#### RISOLUZIONI:

7-00403 Antonino Foti: Modalità di esercizio del diritto al pensionamento.  
7-00428 Damiano: Modalità di esercizio del diritto al pensionamento.  
7-00441 Fedriga: Modalità di esercizio del diritto al pensionamento.  
7-00442 Poli: Modalità di esercizio del diritto al pensionamento (*Seguito della discussione congiunta e rinvio*) ..... 33  
ALLEGATO (*Proposta di testo unificato presentata dai deputati Antonino Foti, Damiano, Fedriga e Poli*) ..... 37

#### SEDE REFERENTE:

Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di applicazione delle disposizioni concernenti le assunzioni obbligatorie e le quote di riserva in favore dei disabili. C. 3720 Schirru e C. 3908 Fedriga (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 36

#### COMITATO DEI NOVE

*Giovedì 16 dicembre 2010.*

**Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito.  
C. 2424-3089-A.**

Il comitato dei nove si è riunito dalle 9.15 alle 9.25.

#### RISOLUZIONI

*Giovedì 16 dicembre 2010. — Presidenza del vicepresidente Giuliano CAZZOLA. — Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Laura Ravetto.*

**La seduta comincia alle 9.25.**

**7-00403 Antonino Foti: Modalità di esercizio del diritto al pensionamento.**

**7-00428 Damiano: Modalità di esercizio del diritto al pensionamento.**

**7-00441 Fedriga: Modalità di esercizio del diritto al pensionamento.**

**7-00442 Poli: Modalità di esercizio del diritto al pensionamento.**

*(Seguito della discussione congiunta e rinvio).*

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo, rinviata nella seduta del 24 novembre 2010.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, avverte che è stata presentata una proposta di testo unificato delle risoluzioni in titolo (*vedi allegato*).

Antonino FOTI (PdL), nell'illustrare la proposta di testo unificato delle risoluzioni in titolo, fa presente che essa è stata definita con un'intesa comune tra i gruppi, riservandosi di valutare – nella prospettiva di giungere alla votazione del testo entro martedì 21 dicembre – la possibile introduzione di ulteriori modifiche che affrontino, in particolare, una questione legata a specifiche situazioni previdenziali che interessano determinate categorie di personale dell'amministrazione pubblica.

Cesare DAMIANO (PD) rileva che il suo gruppo ha condiviso la proposta di testo unificato in esame, in considerazione dell'accoglimento delle richieste formulate, in particolare, in ordine alla necessità di non introdurre vincoli di carattere finanziario, nonché all'esigenza di offrire un'adeguata copertura a quei lavoratori che abbiano già maturato i 40 anni di contributi o si trovino in stato di disoccupazione. Auspica, pertanto, che il Governo possa confermare la disponibilità ad assumere – con i connessi aspetti economici – gli impegni contenuti nel testo, facendo notare, al contempo, che il suo gruppo non potrebbe dichiararsi favorevole all'eventuale inserimento nella proposta di testo unificato di ulteriori impegni, legati a specifiche situazioni pensionistiche in favore di circoscritte categorie di dipendenti delle amministrazioni dello Stato.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, chiede ai presentatori se possano fornire alla Commissione un chiarimento su un punto specifico della proposta di testo unificato in esame, contenuto alla lettera *b*), laddove si fa riferimento a soggetti che abbiano in corso « almeno un versamento ». Fa notare che, in questa formulazione, il testo potrebbe prestarsi ad un uso strumentale dei versamenti, contribuendo a legittimare il comportamento di chi non abbia proseguito volontariamente il lavoro, ma lo

abbia interrotto per poi riprenderlo solo in prossimità di una « finestra di uscita », con un unico versamento previdenziale diretto al solo scopo di far maturare i requisiti previsti per il suo utilizzo.

Marialuisa GNECCHI (PD), con riferimento all'osservazione testé formulata, dichiara la disponibilità del suo gruppo all'elaborazione di una apposita modifica della proposta di testo unificato delle risoluzioni in discussione, che possa precisare il riferimento ai « versamenti in corso », in modo da scongiurare il rischio di un utilizzo strumentale della normativa vigente, pur precisando che spesso i lavoratori continuano a lavorare proprio in vista dell'integrazione della propria contribuzione.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, ritiene che si possa ragionevolmente convenire su una formulazione del testo che specifichi, tra i requisiti richiesti, anche la sussistenza di regolari e continui versamenti contributivi.

Nedo Lorenzo POLI (UdC), pur nel pieno rispetto delle questioni tecniche sinora emerse, che hanno tutte una loro validità, ritiene comunque opportuno che la Commissione acquisisca preventivamente l'orientamento del Governo sulla proposta di testo unificato appena presentata, in modo da poter valutare se via sia la concreta possibilità di giungere all'approvazione di impegni condivisi.

Il sottosegretario Laura RAVETTO osserva che gli impegni richiesti al Governo presentano, in gran parte, evidenti profili di sostenibilità finanziaria, da considerare attentamente in relazione alle condizioni di finanza pubblica. Fa notare, tuttavia, per quanto attiene alla possibilità di riconoscere misure di sostegno per quei lavoratori interessati dal nuovo sistema delle decorrenze dei trattamenti pensionistici, che nella legge di stabilità, recentemente approvata dal Parlamento, è stato già previsto un intervento che si muove nella direzione richiamata nella proposta di te-

sto unificato in esame. In particolare, rileva che è stata aggiunta un'ulteriore categoria di lavoratori a cui continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni in materia di decorrenza del trattamento pensionistico, sempre nel limite dei diecimila lavoratori stabilito dal decreto-legge n. 78 del 2010. Fa presente, altresì, che è stata prevista la possibilità, per una platea di lavoratori ulteriore e distinta rispetto al contingente dei diecimila soggetti, di prolungare l'intervento di tutela del reddito per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della nuova decorrenza del trattamento pensionistico: tale intervento potrà essere attuato nei limiti delle risorse disponibili a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione.

Si riserva, da ultimo, di svolgere ulteriori approfondimenti sugli aspetti di natura tecnica e di dettaglio già emersi o che emergeranno nel prosieguo del dibattito, al fine di giungere, in occasione della prossima seduta, all'espressione di un parere definitivo del Governo.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), pur prendendo atto delle rassicurazioni fornite dal rappresentante del Governo, fa notare che permane una platea numerosa di lavoratori che risultano, allo stato, esclusi da qualsiasi forma di sostegno al reddito, in prossimità della decorrenza del trattamento pensionistico. Si riferisce, in particolare, ai lavoratori delle piccole e medie imprese – in mobilità o che abbiano già versato 40 anni di contributi – che non hanno sottoscritto accordi nazionali, per i quali vi è il rischio di rimanere senza stipendio per un periodo prolungato, in attesa del trattamento pensionistico.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, con riferimento alle osservazioni testé svolte dal deputato Fedriga, fa notare che, poiché i trattamenti in deroga autorizzati dal Governo includono, oltre alla CIG, anche altri interventi di sostegno, tra cui quelli relativi alla mobilità, il problema segnalato non sembrerebbe effettivamente sussistere.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), intervenendo per una ulteriore precisazione, ri-

leva che, di norma, le piccole aziende – soprattutto se non sottoscrittrici di accordi nazionali – non beneficiano di alcun trattamento che possa sostenere i propri lavoratori.

Luigi BOBBA (PD) conviene sull'esigenza di offrire una copertura adeguata ai lavoratori delle piccole e medie imprese, specialmente se in mobilità, facendo presente che in alcune realtà territoriali – come, ad esempio, in Piemonte – sono ormai esaurite le relative risorse finanziarie.

Marialuisa GNECCHI (PD) si associa alle considerazioni testé svolte dai deputati Fedriga e Bobba, osservando che il finanziamento dei trattamenti di sostegno al reddito in deroga non appare suscettibile di comprendere una platea di lavoratori adeguata, soprattutto laddove essi siano in stato di disoccupazione, in mobilità o abbiano già versato 40 anni di contributi. Fa notare che l'attuale formulazione della proposta di testo unificato delle risoluzioni in titolo mira proprio a soddisfare tale esigenza, nel tentativo di ampliare il più possibile la copertura attualmente prevista.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, nel dichiararsi convinto che i lavoratori sprovvisti di indennità di mobilità, allo stato, possono in ogni caso beneficiare di altri trattamenti di sostegno del reddito, ritiene opportuni ulteriori approfondimenti in materia, alla luce delle osservazioni rese dal Governo e delle ulteriori questioni tecniche nel frattempo emerse, anche in vista dell'elaborazione di una proposta di testo unificato che sia il più possibile condivisa.

Cesare DAMIANO (PD) chiede chiarimenti al Governo circa il riferimento ad «aspetti di natura tecnica e di dettaglio», effettuato nel proprio intervento dal sottosegretario Ravetto.

Il sottosegretario Laura RAVETTO fa presente che il riferimento a questioni

tecniche era sostanzialmente mirato ad evidenziare la specifica questione dei requisiti relativi ai versamenti contributivi, emersa all'inizio della corrente seduta.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, alla luce del dibattito svolto, ritiene opportuno che i gruppi e lo stesso rappresentante del Governo svolgano ulteriori approfondimenti in vista del raggiungimento di una convergenza su una nuova versione della proposta di testo unificato delle risoluzioni in titolo, che possa affrontare tutte le questioni emerse nel corso della corrente seduta.

Rinvia, quindi, il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

**La seduta termina alle 9.45.**

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 16 dicembre 2010. — Presidenza del vicepresidente Giuliano CAZZOLA. — Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Laura Ravetto.*

**La seduta comincia alle 9.45.**

**Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di applicazione delle disposizioni concernenti le assunzioni obbligatorie e le quote di riserva in favore dei disabili.**

**C. 3720 Schirru e C. 3908 Fedriga.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 2 dicembre 2010.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, avverte che, sul testo unificato delle proposte di legge in esame, la I Commissione ha espresso un parere favorevole con osservazione, la X Commissione ha formulato un nulla osta e la XII Commissione ha

espresso parere favorevole, mentre la V Commissione è convocata nella giornata di oggi per l'espressione del parere di competenza. Ricorda, altresì, che nelle precedenti sedute è stata prospettata l'attivazione delle procedure per il trasferimento in sede legislativa del provvedimento.

Paola PELINO (PdL), *relatore*, ritiene che la questione sollevata nel parere della I Commissione e gli eventuali rilievi che potrebbe esprimere la V Commissione, già convocata oggi per il parere di competenza, possano essere utilmente affrontati in una successiva fase di esame, eventualmente anche nell'ambito della sede legislativa, sede alla quale auspica possa essere trasferito il provvedimento in esame.

Amalia SCHIRRU (PD), facendo riferimento, in particolare, all'osservazione espressa dalla I Commissione, fa notare che il testo si propone di chiarire proprio che la quota di riserva applicabile alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata si mantiene entro l'1 per cento previsto dalla legislazione vigente.

Paola PELINO (PdL), *relatore*, ribadisce l'intenzione di affrontare eventuali aspetti problematici nelle successive fasi dell'*iter*, auspicando una sollecita approvazione del testo unificato in esame.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, considerati gli orientamenti emersi in Commissione nel corso dell'esame in sede referente, avverte che la presidenza si riserva – una volta acquisito anche il parere della V Commissione – di trasmettere alla Presidenza della Camera la richiesta di trasferimento alla sede legislativa del testo unificato delle proposte di legge in esame, verificando la sussistenza dei requisiti prescritti dall'articolo 92, comma 6, del Regolamento.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 9.55.**

ALLEGATO

**7-00403 Antonino Foti: Modalità di esercizio del diritto al pensionamento.****7-00428 Damiano: Modalità di esercizio del diritto al pensionamento.****7-00441 Fedriga: Modalità di esercizio del diritto al pensionamento.****7-00442 Poli: Modalità di esercizio del diritto al pensionamento.****PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO PRESENTATA DAI DEPUTATI  
ANTONINO FOTI, DAMIANO, FEDRIGA E POLI**

La XI Commissione,  
premessò che:

il decreto-legge n. 78 del 2010 ha introdotto diverse misure che intervengono su materie attinenti i trattamenti pensionistici allo scopo di stabilizzare ulteriormente il sistema e a contenere gli effetti della crisi per quanto riguarda l'incidenza della spesa pensionistica sul prodotto interno lordo;

nelle suddette misure è compresa anche l'adozione di un diverso criterio per l'esercizio del diritto al pensionamento dopo aver maturato i prescritti requisiti anagrafici e contributivi, che prevede la possibilità di andare in quiescenza dopo un anno dal compimento dei suddetti requisiti;

nel provvedimento stesso sono state previste, in ragione di situazioni specifiche, delle deroghe a favore di taluni soggetti nei cui confronti, pertanto, continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni di cui alla legge n. 247 del 2007, in tema di decorrenza dei trattamenti pensionistici; tali deroghe non risolvono tutte le problematiche meritevoli di vedersi applicate le precedenti regole sulla decorrenza delle pensioni;

il Governo si era assunto, con l'accoglimento di taluni ordini del giorno in sede di approvazione della legge di con-

versione del citato decreto-legge n. 78 del 2010, l'impegno di ampliare, compatibilmente con le condizioni di finanza pubblica, la platea dei soggetti destinatari del beneficio della normativa in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici previgente all'entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 78;

occorre, in particolare, garantire la tutela a tutti i lavoratori che raggiungeranno i requisiti pensionistici durante la mobilità concessa sulla base di accordi stipulati dopo tale data;

va affrontata anche la situazione di molti lavoratori e lavoratrici del pubblico impiego, poiché le finestre a scorrimento si applicano a tutti i regimi pensionistici (quindi, anche alle pensioni di vecchiaia anticipate previste nell'Assicurazione Generale Obbligatoria e ai regimi speciali previsti per i Vigili del fuoco, la Polizia di Stato, la Polizia penitenziaria, il Corpo forestale dello Stato, i Carabinieri, la Guardia di finanza, le Forze armate), facendo salvi soltanto i lavoratori per i quali, al raggiungimento del limite di età previsto per il pensionamento, viene meno il titolo per lo svolgimento della mansione svolta;

il preannunciato decreto-legge destinato alla proroga di diversi termini in scadenza, la cui emanazione è prevista per

la fine dell'anno, sembra costituire la sede propria per un riesame dei predetti argomenti,

impegna il Governo:

a) a definire iniziative in materia previdenziale che superino sperequazioni tra gli aventi diritto nel settore privato, anche attraverso misure di tutela del reddito per il periodo di tempo necessario al conseguimento della decorrenza del trattamento pensionistico per tutti i lavoratori collocati in mobilità e/o licenziati sul modello del sussidio straordinario, nonché promuovendo incentivi per l'impiego del lavoratore oltre il limite di età pensionabile e fino all'apertura della finestra e valutando la possibilità di ampliare – ove se ne manifesti la necessità al fine di garantire uniformità di trattamento – il tetto di 10.000 domande riferito ai casi di mobilità di cui all'articolo 12, commi 5 e 6, del decreto-legge n. 78 del 2010;

b) ad adottare ulteriori iniziative normative – rispetto a quelle già ricomprese nella legge di stabilità – che includano tra i soggetti nei cui confronti continuano ad applicarsi, in deroga, le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici, vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge, anche i lavoratori dipendenti che abbiano aderito ad un piano individuale incentivato di esodo con cessazione del rapporto di la-

voro entro il 30 aprile 2010 (purché in attuazione di atti o accordi stipulati prima di tale data), nonché i lavoratori che, entro il 30 aprile 2010, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione sociale a fini pensionistici da parte delle gestioni di previdenza obbligatoria a cui sono iscritti e abbiano in corso almeno un versamento e i soggetti che si trovino, alla medesima data, in stato di disoccupazione o abbiano maturato i 40 anni di contributi;

c) ad impartire istruzioni alle pubbliche amministrazioni affinché tengano conto dei nuovi termini di decorrenza della pensione nei casi in cui decidano di avvalersi della facoltà di risolvere il rapporto di lavoro di quei soggetti che abbiano raggiunto il 40° anno di servizio, ciò al fine di evitare che il pubblico dipendente debba restare un periodo ragguardevole senza stipendio e senza pensione;

d) ad applicare le deroghe previste dalla norma citata e mantenere i requisiti previdenti per l'esercizio del diritto al pensionamento (le cosiddette finestre) a favore delle lavoratrici alle dipendenze della pubblica amministrazione nei confronti delle quali la legge dispone che il requisito anagrafico della pensione di vecchiaia sia elevato a 65 anni a partire dal 1° gennaio 2012, ciò allo scopo di evitare di aggiungere all'incremento del requisito anagrafico anche l'elevazione a un anno della decorrenza del trattamento.

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## per l'attuazione del federalismo fiscale

### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Deliberazione della richiesta di proroga del termine per l'espressione del parere, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge n. 42 del 2009, sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale (atto n. 292) .....	39
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale. Atto n. 292 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	39
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta del gruppo partito democratico</i> ) .....	44
ALLEGATO 2 ( <i>Relazione del relatore, senatore Barbolini</i> ) .....	63
AVVERTENZA .....	43

#### ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 16 dicembre 2010. — Presidenza del presidente Enrico LA LOGGIA. — Interviene il ministro per la semplificazione normativa, Roberto Calderoli.*

**La seduta comincia alle 14.35.**

**Deliberazione della richiesta di proroga del termine per l'espressione del parere, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge n. 42 del 2009, sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale (atto n. 292).**

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, avverte che, tenuto conto della complessità del provvedimento e delle diverse problematiche emerse nel corso delle audizioni, nonché della difficoltà di procedere nei lavori parlamentari per le festività natalizie, non risulta possibile concludere l'esame dello schema di decreto entro il termine previsto dell'8 gennaio prossimo.

Ritiene pertanto necessario chiedere ai Presidenti delle Camere, sulla base di quanto prevede l'articolo 3, comma 6, della legge n. 42 del 2009, di disporre la proroga di venti giorni per l'espressione del parere. Chiede pertanto alla Commissione di deliberare in tal senso.

La Commissione approva.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale. Atto n. 292.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 30 novembre 2010.

Enrico LA LOGGIA, *presidente e relatore*, evidenzia come il significativo rilievo

che lo schema di decreto all'esame riveste nell'ambito del processo attuativo del federalismo fiscale trovi conferma nella complessità e nello spessore delle norme da esso recate e, in conseguenza, nella elevata qualità dei contenuti emersi nel corso dell'attività istruttoria finora condotta dalla Commissione. Attività dalla quale sono emersi i numerosi aspetti positivi del provvedimento, alcuni punti sui quali il dettato normativo lascia qualche margine di incertezza applicativa e che potranno chiarirsi nel corso del dibattito, e, da ultimo, alcuni profili critici sui quali potrebbe risultare utile qualche approfondimento volto al loro superamento. È pertanto necessario continuare il lavoro finora positivamente condotto, utilizzando i tempi ancora disponibili per la presentazione da parte dei membri della Commissione di proprie proposte e osservazioni da far confluire poi, in base agli esiti del dibattito, nel parere, per il quale auspica possa pervenirsi, come già avvenuto per alcuni dei precedenti schemi di decreto, ad una valutazione la più possibile condivisa.

Il senatore Walter VITALI (PD) segnala come il gruppo del Partito Democratico intenda contribuire ai lavori relativi allo schema in esame mediante la presentazione di un documento recante una complessiva proposta di modifica dello schema predisposto dal Governo (*vedi allegato 1*), che si basa sulla definizione di un'imposta comunale sui servizi non tariffabili che graverebbe su tutti i residenti, in sostituzione dell'attuale TARSU/TIA e dell'addizionale comunale IRPEF.

La proposta risulta imperniata sull'ICS (imposta comunale sui servizi) e, per quanto riguarda la cedolare secca, su un'imposta erariale compartecipata al 100 per cento dai comuni, oltre alla compartecipazione IRPEF, nel rispetto del limite massimo di pressione fiscale prevista a livello complessivo.

Ritiene inoltre utile presentare alla Commissione due ulteriori documenti che chiede vengano posti in distribuzione: il primo riguardante ciò che il Governo non

ha attuato della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale, ed il secondo relativo allo schema di decreto legislativo sul federalismo regionale che dovrà essere posto in discussione dopo quello ora all'esame.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, precisa che, alla luce dei chiarimenti forniti dall'onorevole Vitali, sarà allegato al resoconto esclusivamente il documento elaborato dal Partito Democratico riferito allo schema in esame, mentre gli altri due documenti saranno depositati in Commissione, a disposizione dei colleghi interessati.

Il senatore Giuliano BARBOLINI (PD), *relatore*, annuncia la predisposizione di una relazione a propria firma (*vedi allegato 2*) diretta da un lato a inquadrare nel complesso le criticità del provvedimento in esame e dall'altro ad analizzare puntualmente alcune questioni problematiche, come emerse nel corso dell'attività istruttoria della Commissione, sulle quali appaiono necessari chiarimenti, integrazioni e riflessioni più approfondite.

Rinviando al testo della relazione per una più completa, ma non esaustiva, analisi, richiama alcuni punti critici del provvedimento, sottolineando in linea generale che lo schema di decreto non appare coerente con i criteri e i principi fissati nella legge delega, perché non assicura ai comuni risorse certe e presenta elementi di ambiguità rispetto alle modalità di perequazione delle stesse. Sotto il profilo della conformità dello schema di decreto alla legge delega, tra le carenze del provvedimento rileva, a titolo esemplificativo, la mancata previsione di una compartecipazione al gettito di un grande tributo erariale per il finanziamento delle funzioni fondamentali, nonché la mancata introduzione di imposte di scopo e di sistemi premiali per favorire unioni e fusioni di comuni, anche attraverso l'incremento dell'autonomia impositiva o maggiori aliquote di compartecipazione ai tributi erariali, come previsto dall'articolo 12 della legge n. 42 del 2009.

Nel merito del provvedimento, evidenzia in primo luogo le implicazioni con-

nesse all'entrata a regime della cedolare secca sugli affitti prevista dall'articolo 2, il cui impatto in termini di sistema fiscale complessivo, al di là della devoluzione o meno del relativo gettito ai comuni, può essere valutato solo conoscendo quali interventi si intende realizzare sulla tassazione delle altre forme di rendita. Ciò rappresenta, a suo avviso, un chiaro limite dello schema di decreto, ossia quello di non essere collegato a un disegno complessivo e coerente di riforma fiscale.

Un secondo aspetto da approfondire riguarda il circuito autonomia finanziaria e responsabilità dei comuni, che può essere pienamente garantito solo da un sistema di imposizione che introduca, a fianco delle tariffe da corrispondere per i servizi a domanda individuale, il principio di beneficio, e cioè che i cittadini contribuiscano al finanziamento dei servizi di prossimità erogati dal comune, quando essi hanno la caratteristica di essere indivisibili e quindi non tariffabili. Sottolinea a tale proposito che questo principio viene snaturato, in quanto nel nuovo assetto disegnato dal provvedimento in esame la fiscalità comunale si basa sostanzialmente sulla tassazione del possesso delle unità immobiliari diverse da quelle di residenza principale e sul trasferimento degli immobili.

La scelta di basare l'assetto della nuova fiscalità comunale sulla tassazione degli immobili presenta inoltre, come emerso nel corso delle audizioni, notevoli distorsioni e forti sperequazioni territoriali, che richiederanno importanti interventi di riequilibrio delle risorse.

Alla luce delle osservazioni formulate, ritiene opportuno avviare una stringente fase di valutazione utile a chiarire il complesso dei problemi evidenziati, sia sotto il profilo tecnico che politico. In particolare, occorre a suo avviso riportare al centro della riflessione, e conseguentemente del testo, il tema dell'effettiva autonomia finanziaria dei comuni, fondata sui principi della legge n. 42 del 2009.

A tale proposito, in un'ottica di convergenza con le valutazioni dell'altro relatore, auspica che da tutti i Gruppi e dal

Governo pervengano alla Commissione proposte modificative del testo orientate alla soluzione delle problematiche evidenziate.

Il senatore Paolo FRANCO (LNP) apprezza l'intervento del senatore Barbolini, in qualità di relatore, rispetto al documento presentato dal gruppo del Partito Democratico, che riveste un carattere alternativo rispetto al testo in esame. Ritiene peraltro che la proposta del Partito Democratico, che presenta tuttavia taluni elementi meritevoli di considerazione, risulti al di fuori dei principi contenuti nella legge delega: la base imponibile della *service tax* proposta viene individuata nella superficie delle unità immobiliari, il che risulterebbe una forma mascherata di reintroduzione dell'ICI sulla prima casa. Conviene con il senatore Barbolini sull'esistenza di diversi problemi, relativi alla formulazione del testo, emersi nel corso delle audizioni e degli incontri svolti, quale ad esempio la sperequazione territoriale tra comuni nell'ambito dello stesso territorio, a seconda della presenza o meno di seconde case. Il testo è comunque suscettibile di essere affinato e migliorato, attraverso il contributo delle proposte dei relatori. A tal fine riterrebbe utile sin dalla prossima settimana, ma anche alla ripresa dell'attività parlamentare, di procedere all'approfondimento ed alla soluzione delle questioni poste.

Il senatore Walter VITALI (PD) in relazione a quanto affermato dal senatore Franco, sottolinea come l'ICI sia un'imposta comunale sugli immobili, mentre l'imposta municipale cui fa riferimento la proposta del proprio gruppo, rappresenta un'imposta sostitutiva della TARSU/TIA e dell'addizionale comunale che grava sulle persone fisiche residenti in quanto fruitori dei servizi dei comuni, e specialmente su quelli non tariffabili. Con riferimento al criterio dei metri quadri, sottolinea che esso è corretto mediante due parametri: quello relativo al numero dei componenti del gruppo familiare e quello, fissato dai comuni, relativo alla quantità/qualità dei servizi erogati.

Il senatore Mario BALDASSARRI (FLI) entrando nel merito del provvedimento, rammenta che l'obiettivo del federalismo municipale è quello di fornire autonomia impositiva e responsabilità ai comuni in modo tale che il cittadino possa misurare esattamente i servizi che riceve e quanto paga per essi. Occorre pertanto definire quali soggetti pagheranno effettivamente, e in particolare se gli stessi siano residenti o non residenti e, inoltre, quale sarà l'oggetto dell'imposta, vale a dire la base imponibile, in quanto se si tratta di un'imposta basata sui metri quadrati si ritornerebbe ad un'imposta immobiliare legata al possesso o alla proprietà del cespite.

Con riferimento alla cedolare secca, sottolinea che il mancato gettito derivante dalla sua introduzione era in precedenza stato stimato in 2,8 miliardi di euro, mentre tale stima scende ora ad un 1 miliardo di euro. La differenza si spiegherebbe in quanto nella stima del mancato gettito dei 2,8 miliardi veniva probabilmente inclusa la possibilità, da parte degli affittuari, di dedurre dall'Irpef i canoni di affitto. Nella stima attuale ciò non è previsto, non attuandosi, in tal modo, un contrasto di interessi tra le parti contraenti, con inevitabili effetti di un minore recupero di gettito.

Riterrebbe preferibile espungere dal provvedimento la parte della cedolare secca che andrebbe disciplinata con una specifica norma generale in cui la copertura dovrebbe essere assicurata secondo le ordinarie regole dettate dall'articolo 81 della Costituzione, nel cui ambito, rammenta, si fa riferimento alla finanza pubblica nel suo complesso e non all'invarianza dei saldi tra i diversi livelli di governo, come potrebbe avvenire invece nell'ambito della fiscalità di ciascun comune.

In tale prospettiva potrebbe procedersi ad azzerare l'ICI sulla prima casa rendendola detraibile dall'IRPEF, ipotizzando che il cittadino versi l'ICI e contestualmente chieda la detrazione ai fini IRPEF. Rimarrebbe il problema degli incapienti, che tuttavia a suo avviso non sarebbe di difficile soluzione, anche in considerazione

del ridotto numero degli stessi: l'ICI versata potrebbe ad esempio essere restituita dagli istituti previdenziali ovvero, in taluni casi, direttamente mediante assegno.

Il senatore Marco STRADIOTTO (PD) illustra uno studio da lui predisposto sugli effetti in termini numerici sui comuni degli articoli 1 e 2 dello schema in esame relativamente alla devoluzione della fiscalità immobiliare e della cedolare secca, al netto del fondo perequativo, evidenziando come alcune località turistiche e alcuni capoluoghi di provincia avrebbero un gettito molto superiore: conseguentemente si renderebbe necessario un fondo perequativo assai capiente per compensare le differenze. Ciò verrebbe a compromettere il meccanismo dell'autonomia impositiva, peraltro impedita dall'esclusione della tassazione sulla prima casa, producendo un effetto distorsivo e non ottenendo così l'obiettivo prefigurato con la legge n. 42 e con i decreti attuativi. Ritiene necessario, a tal fine, considerare anche altri cespiti al fine di garantire ai comuni una reale autonomia, senza creare un grande fondo di redistribuzione che nella sostanza non innova nulla rispetto all'attuale regime di trasferimenti, la cui differenziazione storica si è sedimentata nel tempo, generando squilibri. Tale problema va affrontato, evitando di delegarne la soluzione ad un altro strumento.

Il deputato Marco CAUSI (PD) ritiene opportuno segnalare alla Commissione come le numerose perplessità sinora emerse, anche nel corso delle audizioni, in ordine alla decisione di basare il nuovo sistema di finanziamento sulle seconde case trovino conferma in uno dei lavori di documentazione predisposti dagli uffici, nel quale sono rinvenibili alcune elaborazioni dati dalle quali emerge come per la gran parte dei comuni le nuove entrate divergano sensibilmente dalle entrate attuali, con situazioni in taluni casi particolarmente critiche. La suddetta decisione viene in tal modo a sovraccaricare il meccanismo di perequazione, generando forti problemi sia sul fondo di riequilibrio,

nella fase transitoria, sia poi a regime sui meccanismi perequativi, che verranno ad assumere necessariamente carattere orizzontale, in contrasto con la delega. Si tratta di una scelta che è stata forse compiuta con lo scopo di evitare di peggiorare l'autonomia finanziaria dei comuni sulla compartecipazione all'Irpef, dal momento che le necessità di gettito potevano essere parimenti soddisfatte facendole gravare sulle imposte di registro ed ipocastali, con l'aggiunta della cedolare secca. Sicuramente ha però pesato anche la decisione di non assoggettare a tassazione l'abitazione principale, nonostante che – ritiene opportuno sottolineare – la legge di delega all'articolo 12 escluda solamente la « tassazione patrimoniale » sulla prima casa, e non le altre forme di imposizione diverse da quella patrimoniale: cita l'esempio della TARSU, che colpisce anche l'abitazione principale ma non ha natura patrimoniale, in quanto è legata all'uso di un servizio pubblico. In tal senso si muove la proposta del proprio gruppo, che fa riferimento ad una imposizione legata ai servizi resi e che viene costruita sulla base di alcuni indicatori di utilizzo degli stessi. Fa altresì rilevare come tale proposta muova da una visione complessiva del processo federalista, evitando di considerare il fisco municipale separatamente da quello regionale: a tal fine nella medesima proposta si propone la soppressione dell'addizionale comunale Irpef, dal momento che lo schema di decreto sul fisco regionale è incentrato su un gettito derivante da un consistente incremento dell'addizionale regionale. Questa visione complessiva sembra mancare agli schemi di decreto predisposti dal Governo, in cui alcuni istituti sembrano avulsi dal quadro generale, come ad esempio nel caso della cedolare secca, su cui sono già state svolte alcune considerazioni dal collega Baldassarri.

Il senatore Lucio Alessio D'UBALDO (PD) richiamando il ragionamento del collega Stradiotto, ribadisce che lo squilibrio attuale dei trasferimenti è frutto dell'autonomia impositiva. Pertanto, nel nuovo assetto che si vuole realizzare con questo

provvedimento di una maggiore autonomia impositiva e di una riduzione dei trasferimenti, tali squilibri saranno ancora più accentuati e richiederanno forti interventi di riequilibrio, se l'intenzione del Governo è quella di creare un sistema più perequato.

Sottolinea, inoltre, che il federalismo a livello comunale viene valutato confrontando i dati delle nuove entrate devolute con quelli relativi ai trasferimenti da sopprimere: in tal modo se in un comune si ha un segno positivo allora il federalismo verrà ritenuto una cosa auspicabile, se invece c'è il segno meno sarà valutato negativamente.

Enrico LA LOGGIA, *presidente e relatore*, osserva come nel corso dell'esame odierno siano emerse numerose questioni meritevoli di approfondimento, una delle quali a proprio parere è costituita dalla forte differenziazione territoriale del gettito rinveniente dalle seconde case, che renderebbero utile, oltre ad un proseguimento della discussione, lo svolgimento di un lavoro anche informale e di natura tecnica nell'ambito della Commissione. Sulla base dei tempi disponibili a seguito della richiesta di proroga del termine, tale lavoro potrebbe svolgersi, qualora la Commissione ne convenga, nei primi giorni della prossima settimana nonché in quella di inizio delle attività dopo la pausa per le festività, per poi procedere, nel corso della settimana successiva a quest'ultima, alla prosecuzione della discussione in Commissione, onde pervenire il prima possibile all'espressione del parere.

La Commissione concorda.

Enrico LA LOGGIA, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.50.**

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

## ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale (Atto n. 292).****PROPOSTA DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO****RELAZIONE**

Lo schema di decreto legislativo in materia di federalismo fiscale municipale, in attuazione della legge n. 42 del 2009, è il primo fra quelli finora approvati in via preliminare dal Governo che affronta importanti questioni di assetto del sistema fiscale.

Pur essendo, infatti, relativo al solo sistema fiscale dei comuni, si intreccia in modo rilevante, e talvolta problematico, con il tema della fiscalità immobiliare, e con quello ancora più generale della tassazione dei redditi generati da investimenti.

Sotto questo aspetto, un chiaro limite dello schema di decreto è quello di non essere collegato a un disegno complessivo e coerente di riforma fiscale.

In particolare, la cosiddetta “cedolare secca” sugli affitti, e cioè l’introduzione di un’imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche derivanti da canoni di locazione ad una aliquota del 20%, è una proposta il cui impatto in termini di sistema fiscale complessivo, al di là della devoluzione o meno del relativo gettito ai comuni, può essere valutato solo conoscendo quali interventi si intende realizzare sulla tassazione delle altre forme di rendita.

Il Partito democratico ha già presentato proposte compiute in materia di riforma della fiscalità, a partire dalla Legge Finanziaria per il 2010, in seguito al decreto legge n. 78 del 2010 e da ultimo alla Legge di Stabilità 2011. All’Assemblea Nazionale di Varese del PD dell’8 e 9 ottobre scorso è stato approvato un documento che contiene una proposta complessiva di riforma fiscale. Nulla è ancora emerso, al di là degli annunci, sulla “riforma fiscale” del Governo, e la “cedolare secca” sugli affitti è destinata a restare, pertanto, una proposta solitaria.

In questo contesto, si tratta quindi di una proposta discutibile, con impatto redistributivo di tipo regressivo e con scarsa probabilità di fare emergere il sommerso esistente nel settore delle locazioni immobiliari.

Diversa sarebbe la valutazione se, in linea con le proposte già avanzate dal PD, la “sostitutiva” sugli affitti venisse applicata solo ai contratti sottoscritti successivamente all’entrata in vigore del nuovo sistema, in modo da favorire la traslazione a vantaggio degli inquilini di almeno una parte del beneficio fiscale accordato.

Tali criticità vengono poi ampliate da ulteriori rilievi. In primo luogo, la stima della perdita di gettito (circa un miliardo il primo anno) è inferiore, significativamente, al confronto con analoghe stime fatte in passato dalla Ragioneria Generale dello Stato, sia nella presente che nella precedente legislatura. Non è chiaro cosa abbia determinato una così consistente

modificazione delle precedenti previsioni. In secondo luogo, la stima del recupero di tale perdita grazie all'emersione del sommerso (440 milioni fin dal primo anno e poi un miliardo entro tre anni) appare palesemente non prudenziale e non suffragata da elementi fattuali: a sostegno di ipotesi più prudenziali possono essere portati i modesti dati relativi all'emersione di gettito ottenuta grazie alle recenti norme di partecipazione dei comuni all'accertamento. Infine, il testo del decreto comporta che il rischio di andamenti difformi da quelli contenuti nelle stime di previsione portate in copertura dalla relazione tecnica sia interamente a carico dei comuni, e ciò sembra davvero aggiungere al danno dei tagli già apportati alla finanza comunale insostenibili ulteriori decurtazioni.

A completare il giudizio di un intervento confuso e incompleto nel complesso settore della fiscalità immobiliare concorre la previsione che la nuova IMU, sostitutiva a regime dell'ICI, venga abbattuta del 50 per cento per tutte le locazioni, senza distinguere quelle a canone concordato.

Di fatto, le proposte del decreto tolgono ogni spazio alla convenienza del canale del canone concordato, e ciò è stato rilevato in modo critico in sede di audizione da tutte le categorie, sia dai proprietari che dagli inquilini.

Lo schema di decreto non dà avvio al "federalismo", ma si limita ad introdurre una lunga fase provvisoria, ricca di elementi di discrezionalità, potenziale instabilità, incoerenza con i principi e i criteri direttivi della legge delega.

Ciò vale non solo per la fase transitoria, ma anche per quella che nello schema di decreto è considerata la fase "a regime". L'aleatorietà dell'intera costruzione è testimoniata dallo stesso estensore delle norme. L'articolo 8, comma 4, con riferimento all'intero decreto legislativo, e quindi sia alla fase transitoria che a quella "a regime", afferma che: "il presente decreto legislativo concorre ad assicurare, in prima applicazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, e in via transitoria, l'autonomia di entrata ai comuni".

In pratica è tutto transitorio e di "prima applicazione", e non si affronta la reale sostenibilità complessiva delle proposte. La norma di "salvaguardia" appena citata appare uno scudo prudenziale rispetto alle proposte contenute nel decreto, le quali non definiscono l'esatta entità delle risorse da assicurare ai governi comunali, non introducono una reale autonomia impositiva, non introducono una compartecipazione al gettito di un grande tributo erariale, come previsto dalla legge delega, non definiscono le modalità di approvvigionamento e di funzionamento dei fondi perequativi previsti dalla legge delega, anche in relazione al graduale processo di introduzione dei fabbisogni standard.

Il federalismo, soprattutto a livello comunale, e quindi dell'istituzione principe del governo di prossimità nel nostro ordinamento, non può che essere un assetto in cui possa essere esercitato in modo trasparente il circuito autonomia-responsabilità.

Un assetto che, come stabilito nel decreto legge n. 78 del 2010, non dovrà tenere conto dei tagli apportati alla finanza comunale nell'ultima manovra triennale di finanza pubblica, che ha ridotto i trasferimenti statali ai comuni (quelli che con il decreto in esame devono essere in qualche modo "fiscalizzati") da 14,5 a 13 miliardi nel 2011 e poi a 12 miliardi a partire dal 2012. Visto che non c'è alcuna possibilità di dare copertura finanziaria, in questa fase, ai tagli già operati, è chiaro che questo decreto non sta attuando il federalismo, che resta quello scritto nella legge n. 42 del 2009.

Uno dei punti innovativi dello schema di decreto è la devoluzione ai comuni del gettito delle imposte di registro e di bollo legate agli immobili e delle imposte ipotecarie e catastali. Si tratta di un gettito stimato al 2011 in 6,6 miliardi, cui si aggiunge il gettito dell'IRPEF sui redditi fondiari il quale, compresa la cedolare secca, varrebbe circa 9 miliardi. In una prima fase questi gettiti confluiscono in un "fondo di riequilibrio" per essere riattribuiti ai comuni, previa "scrematura" dell'eccesso di approvvigionamento rispetto ai trasferimenti da fiscalizzare, attraverso una ben strana compartecipazione statale al fondo stesso. Nella fase "a regime" le imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali vengono assorbite dalla componente "trasferimento" della nuova IMU. L'IRPEF sui redditi fondiari, esclusa quella sugli immobili residenziali locati, viene assorbita dalla componente "possesso" della nuova IMU, insieme con l'ICI. Mentre la "cedolare secca", devoluta ma presumibilmente non gestita dai comuni, vive di vita propria.

L'attribuzione ai comuni di fonti di approvvigionamento finanziario che, nel complesso, superano l'entità dei trasferimenti da fiscalizzare sembra autorizzare il legislatore delegato a dimenticarsi della precisa previsione, in legge delega, per una compartecipazione (all'IVA e/o all'IRPEF). La questione non è semplice e necessita di ulteriori approfondimenti di merito sul piano sia finanziario che giuridico. C'è bisogno, in altri termini, di un'accurata valutazione, perché molti sono i punti ancora oscuri, anche dopo le audizioni tecniche in sede parlamentare. E fra questi, si segnalano, in modo del tutto non esaustivo:

a) la devoluzione ai Comuni delle imposte di registro e di bollo legate agli immobili e delle imposte ipotecarie e catastali è una proposta più volte avanzata in passato e può ritenersi interessante. Tuttavia, si tratta di gettiti che si evolvono nel tempo in modo non sistematico. Occorrerebbe verificare, ad esempio, gli impatti che la crisi economica, e dei valori

immobiliari, dovrebbe avere esercitato sul gettito effettivo, posto che le stime esistenti partono da un ultimo dato certo relativo al 2008. E occorrerebbe verificare l'evoluzione nel tempo di tale gettito, che soprattutto nei comuni di piccola dimensione dovrebbe avere un'elevata componente di aleatorietà. Non a caso, quando dal mondo dei comuni venne avanzata in passato una proposta simile, la si limitava ai comuni di dimensione media e grande. I dati necessari a questa valutazione non sono ancora disponibili, e in ogni caso è difficile pensare all'IMU-trasferimento come elemento di autentica autonomia impositiva per tutti i Comuni;

b) il punto precedente vale per la fase “a regime”, in merito alla quale ulteriori chiarimenti vanno raccolti in sede di lavoro parlamentare, almeno sotto il profilo della relazione fra IMU-trasferimento e singoli adempimenti da cui nasce il presupposto per il pagamento dell'imposta. La proposta viene infatti motivata anche sotto il segno della semplificazione, ma in realtà non sembra che semplificazione ci possa essere, se vengono mantenuti inalterati i presupposti. In caso contrario, e cioè se semplificazione c'è, occorre che venga eliminata o modificata la vigente legislazione che obbliga al pagamento di registro e bollo una serie di atti. Lo schema di decreto legislativo è abbastanza oscuro in materia, ad esempio con riguardo alla questione del trattamento degli atti di successione e di donazione;

c) nella fase transitoria il “fondo di riequilibrio” viene ripartito fra i comuni, al netto della compartecipazione statale. E' chiaro che non è questo il fondo perequativo stabilito dalla legge n. 42 del 2009, soprattutto perché si tratta di una perequazione orizzontale (dai comuni che hanno molto gettito ai comuni che ne hanno poco) e non verticale (dallo Stato a tutti i comuni, sulla base della differenza fra fabbisogno *standard* ed entrate proprie *standard*). I criteri del riparto durante la fase transitoria non sono stabiliti dal decreto legislativo e rimandano a una concertazione “neo-corporativa” in sede di Conferenza Stato-città. E' grave, soprattutto, che nessun legame sia previsto fra la definizione del “quantum” da ripartire anno dopo anno, i criteri con cui effettuare il riparto e il processo di coordinamento dinamico della finanza pubblica stabilito dalla legge n. 42 del 2009 e dalla legge n. 196 del 2009 di riforma della contabilità e finanza pubblica (fabbisogni *standard*, patto di convergenza, obiettivi di servizio, ecc.). Questa mancanza di connessione esautora totalmente il Parlamento dalle decisioni in merito alla finanza comunale (fatta esclusione per il solo Patto di stabilità), e ciò non sembra affatto sostenibile sul piano giuridico e non solo su quello politico;

d) il rilievo critico di cui al punto precedente si estende anche alla fase “a regime”, anzi soprattutto a quella. Se infatti tutti i tributi di cui si discute venissero attribuiti alla titolarità

dei singoli comuni, visto che si tratta di tributi che, espressi in termini pro-capite, sono distribuiti in modo molto poco uniforme (ad esempio, favorendo i comuni nel cui territorio ci siano molte case in affitto e molte seconde case nella disponibilità del proprietario ovvero molte transazioni immobiliari), si tratta a questo punto di capire come si intende “chiudere” l’intero sistema. Se un fondo perequativo statale dovesse intervenire a finanziare solo i comuni che hanno poco imponibile, si avrebbe nel complesso una crescita delle risorse destinate alla spesa comunale, in funzione però della distribuzione idiosincratca delle basi imponibili e non del processo di convergenza ai fabbisogni standard. Se invece i comuni a base imponibile più ricca venissero chiamati a finanziare il fondo perequativo, si avrebbe un fondo a carattere orizzontale e non verticale. In entrambe i casi si sarebbe nettamente fuori dai principi della legge delega, con un reale rischio di opponibilità al processo nelle sedi giurisdizionali.

L’ultimo punto sollevato assume grande rilievo, in quanto si amplifica ulteriormente quando si consideri che anche l’IMU-possesso è distribuita in modo fortemente disomogeneo sul territorio. Si tratta, si badi bene, di una disomogeneità molto rilevante fra centronord e sud. Ma rilevante anche all’interno delle diverse circoscrizioni territoriali, in relazione alla effettiva distribuzione sul territorio degli immobili residenziali non abitati dal proprietario, siano esse affittate o meno. E che

quindi avvantaggia le città di dimensione maggiore e i comuni turistici al confronto con le città di

minore dimensione e con quelle che non hanno attrattività per le seconde case.

Si capisce bene, allora, che il tentativo di “sovr FINANZIARE” i comuni con la devoluzione di gettiti “in eccesso”, in modo da evitare ogni forma di compartecipazione, genera un effettivo rischio di instabilità per l’intero sistema. Ogni anno, Stato e comuni dovranno contrattare il livello della compartecipazione statale al gettito dei tributi devoluti, piuttosto che quello della compartecipazione dei comuni all’IVA o all’IRPEF. E ogni anno dovranno poi ripartirsi il fondo di riequilibrio senza precisi criteri. E questo processo rischia di protrarsi anche nella fase “a regime”.

Con un vero rischio: quello che nulla cambi nei fatti.

Il fondo di riequilibrio null’altro è se non un fondo analogo a quello oggi esistente per i trasferimenti, con l’unica differenza di un ruolo più forte per il Ministero dell’economia al confronto con il Ministero degli interni. E in assenza di criteri di riparto è probabile che prevalga l’unico criterio possibile, quello di allinearsi alla spesa storica.

In sintesi, se guardiamo alle proposte per la fase “a regime” (la “patrimonializzazione dell’IRPEF e delle relative addizionali sui redditi immobiliari relativi agli immobili non locati, l’attenuazione della tassazione sui trasferimenti immobiliari, la tassazione dei canoni di locazione mediante un’imposta sostitutiva proporzionale) si tratta di interventi che hanno portata limitata e marginale al confronto con l’attuale sistema, e hanno potenziali effetti destabilizzanti per la finanza comunale. Viene, infine, mantenuta, nelle proposte del Governo, l’addizionale comunale all’IRPEF, che si andrà a sommare all’addizionale regionale, a sua volta potenziata e amplificata, secondo le proposte contenute nel parallelo schema di decreto relativo al fisco regionale.

L’autonomia impositiva dei comuni verrebbe garantita dalla “nuova” IMU. Non si tratta però di vera autonomia impositiva. Dell’IMU-trasferimento si è già detto, anche se la proposta prevede la possibilità di una flessibilità delle aliquote manovrabile localmente, ma analoghe considerazioni valgono per l’IMU-possesso, che dovrebbe riassorbire ciò che resta della vecchia ICI e l’attuale prelievo IRPEF sui redditi fondiari. Un’autonomia basata sulle sole seconde case non è vera autonomia: lascia scoperti i comuni nei cui territori ci sono poche seconde case (e magari tantissime case di abitazione principale: si pensi a qualsiasi comune giacente nell’intorno metropolitano di una grande città) e non assoggetta gli amministratori al controllo da parte dei residenti. Se i residenti non pagano nulla per il finanziamento dei servizi comunali di prossimità, a meno che non siano proprietari di case locate, e se il fisco comunale dipende solo dai non residenti, che non votano in quel comune, non si comprende come possa realizzarsi il circuito “autonomia-responsabilità”.

Se si guarda anche all’IMU-possesso, è chiaro perché finora non si è affrontato il tema fondi perequativi, né di stabilire l’aliquota base per la nuova imposta. Sarebbe facile verificare che si realizzerebbero sul territorio situazioni di gravissima sperequazione, e quindi di difficoltà nel disegno dei fondi perequativi.

Il rinvio della determinazione dell’aliquota base dell’IMU-possesso ad un DPCM, che avrebbe dovuto essere emanato entro il 30 novembre scorso, ha suscitato le legittime preoccupazioni delle associazioni dei proprietari di immobili che si sono manifestate nel corso delle audizioni nella Commissione parlamentare. Tenendo conto della riduzione del 50 per cento dell’imposta per gli immobili locati e per immobili relativi all’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, ovvero posseduti da enti non commerciali, è ragionevole pensare che per garantire il gettito l’aliquota base debba essere determinata attorno al 12-14 per mille,

con un forte aggravio rispetto alla situazione attuale. L'IMU-possessione si rivela così per quello che è, una super-patrimoniale sulle seconde case.

L'abolizione dell'ICI prima casa sulla metà delle famiglie italiane in possesso degli immobili medi e medio-alti su cui si pagava un'ICI superiore a 300 euro, in quanto gli altri proprietari erano già stati esentati dalla norma contenuta nella Legge Finanziaria per il 2008, ha creato la necessità di sostituire 3,4 miliardi di gettito che erano distribuiti sul territorio in modo sicuramente più omogeneo di quello delle nuove basi imponibili che si vogliono assegnare ai comuni (rendita su immobili diversi dalle prime case e imposte sui trasferimenti immobiliari). Chiamare queste nuove basi imponibili a sostituire quel gettito, oltre agli altri trasferimenti storici, è impresa quasi impossibile. Lo è, comunque, dentro l'impianto della legge delega che il Parlamento ha approvato in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

Tutto quanto ciò premesso, appare del tutto necessario formulare una proposta alternativa finalizzata a rimuovere le criticità che rischiano di snaturare il disegno predisposto con la legge n. 42 del 2009 e di creare ulteriori difficoltà per i comuni.

La proposta complessiva di riforma fiscale del PD prevede una revisione profonda degli attuali meccanismi di fiscalità comunale e immobiliare.

L'autonomia e la responsabilità dei Comuni nella gestione delle loro risorse può essere pienamente garantita solo da un sistema di imposizione che reintroduca il principio di beneficio, e cioè che tutti i cittadini contribuiscano al finanziamento dei servizi di prossimità erogati dal comune quando essi hanno la caratteristica di essere indivisibili e quindi non tariffabili.

Questo fondamentale principio, assicurato dal sistema in vigore prima dell'abolizione completa dell'ICI sull'abitazione principale, è del tutto assente nella proposta del Governo, poiché in essa la fiscalità comunale si basa sostanzialmente sul possesso delle seconde case e sul trasferimento degli immobili.

Con il presente schema di decreto legislativo, il gruppo del Partito democratico nella Commissione parlamentare per il federalismo fiscale propone che la fiscalità comunale si fondi, per una parte consistente, sull'introduzione di una Imposta comunale sui servizi (ICS), accanto alle altre entrate proprie attualmente vigenti e ad ulteriori tributi propri e di scopo, e per la restante parte sulla compartecipazione al cento per cento del gettito dell'imposta sostitutiva sui canoni da locazione relativamente agli immobili ubicati sul territorio comunale, al gettito della compartecipazione comunale all'IRPEF, nonché sui trasferimenti di risorse del Fondo perequativo per il finanziamento dei comuni.

Al fine di poter esercitare l'autonomia tributaria dei comuni senza produrre aumenti della pressione fiscale complessiva, la Decisione annuale di finanza pubblica dovrà contenere, in attuazione dell'articolo 28, comma 2, lettera *b)* della legge 5 maggio 2009, n. 42, e dell'articolo 10, comma 2, lettera *b)* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il limite massimo della pressione fiscale e il suo riparto tra i diversi livelli di governo su base triennale (art. 1).

Con riguardo all'autonomia impositiva dei comuni, si propone di introdurre una Imposta comunale sui servizi (Ics) quale principale tributo manovrabile per i comuni, in sostituzione dell'attuale TARSU/TIA sugli immobili ad uso residenziale e dell'addizionale comunale all'IRPEF. L'Imposta comunale sui servizi ha come presupposto la residenza, il soggiorno o il domicilio del contribuente nel territorio comunale e si configura come un prelievo sul consumo dei servizi non strettamente tariffabili forniti dal comune (come ad esempio le strade, l'illuminazione pubblica, il ciclo dei rifiuti, l'anagrafe, ecc.).

La base imponibile dell'imposta è determinata dalla superficie dell'unità immobiliare di residenza o di domicilio, corretta per l'indice di cui all'allegato A del decreto legislativo formulato sul numero di coloro che vi risiedono o soggiornano stabilmente, e per l'indice della dotazione dei servizi del comune di cui all'allegato B. Tale indice può essere differenziato a seconda della zona di residenza e della disponibilità di servizi, compresa la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti poichè la TARSU/TIA viene abolita per gli immobili ad uso residenziale. L'indice di dotazione dei servizi di ciascun comune è definito sulla base di parametri uniformi concordati in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.

Nel caso di abitazioni locate a locatari stabilmente domiciliati nell'immobile, al contribuente locatario è riconosciuta la possibilità di detrarre dal canone di locazione un ammontare pari al 40 per cento dell'imposta dovuta (art. 2).

Ad integrazione dell'imposta comunale sui servizi, e delle altre entrate proprie attualmente vigenti, sono estese a tutti i comuni le ulteriori facoltà impositive previste per il comune di Roma dai commi 14 e 16 dell'articolo 14 della legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione del decreto legge 30 maggio 2010, n. 78.

Pertanto a tutti i comuni è riconosciuta la facoltà di introdurre, con apposita deliberazione della giunta comunale: a) un'addizionale sui diritti d'imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti, qualora presenti nel territorio comunale, fino ad un massimo di 1 euro per passeggero; b) un contributo di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive del territorio comunale, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione fino all'importo massimo di 10 euro per notte di

soggiorno; c) un contributo straordinario nella misura massima del 66 per cento del maggior valore immobiliare conseguibile, a fronte di rilevanti valorizzazioni immobiliari generate dallo strumento urbanistico generale, in via diretta o indiretta, rispetto alla disciplina previgente per la realizzazione di finalità pubbliche o di interesse generale, ivi comprese quelle di riqualificazione urbana, di tutela ambientale, edilizia e sociale. Detto contributo deve essere destinato alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse generale ricadenti nell'ambito di intervento cui accede, e può essere in parte volto anche a finanziare la spesa corrente, da destinare a progettazioni ed esecuzioni di opere di interesse generale, nonché alle attività urbanistiche e servizio del territorio. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli impegni di corresponsione di contributo straordinario già assunti dal privato operatore in sede di accordo o di atto d'obbligo a far data dall'entrata in vigore dello strumento urbanistico generale vigente; d) una maggiorazione della tariffa di cui all'articolo 62, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in modo tale che il limite del 25 per cento ivi indicato possa essere elevato sino al 50 per cento; e) una maggiorazione, fino al 3 per mille, dell'ICI sulle abitazioni diverse dalla prima casa, tenute a disposizione. Nell'ambito della deliberazione Comunale o di deliberazione successiva adottata in seduta pubblica, deve essere indicata espressamente la durata e l'entità dell'imposta, nonché le modalità di pagamento e le eventuali esenzioni ed agevolazioni a carico di particolari categorie di contribuenti (art. 3).

Il quadro delle risorse finanziarie messe a disposizione dei comuni viene integrato dal trasferimento ad essi, a titolo di compartecipazione, relativamente agli immobili ubicati sul loro territorio, del gettito di una imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche derivanti da canoni di locazione ad una aliquota al 20% (la cosiddetta "cedolare secca") solo per i contratti sottoscritti successivamente all'entrata in vigore del nuovo sistema. In questo modo si favorisce il trasferimento a vantaggio degli inquilini di almeno una parte del beneficio fiscale accordato. Conseguentemente, si propone di mantenere l'ICI sugli immobili diversi dall'abitazione principale e di azzerarla sugli immobili locati a canone concordato (art. 4).

Al completamento del sistema di finanziamento dei comuni, si provvede, infine, con le quote del fondo perequativo e l'istituzione di una compartecipazione all'IRPEF determinata in via residuale, in modo che sia garantito il finanziamento integrale delle funzioni fondamentali e dei livelli essenziali delle prestazioni come previsto dalla legge delega.

Circa l'attribuzione ai comuni delle imposte relative ai trasferimenti immobiliari, contenuta nello schema di decreto proposto dal Governo, il gruppo del Partito democratico si riserva di avanzare ulteriori specifiche proposte.

## SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO

**recante**

### **"DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMA FISCALE DEI COMUNI**

VISTI gli articoli 76, 87, quinto comma, 117 e 119 della Costituzione;

VISTA la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante "delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione" e, in particolare, gli articoli 2, comma 2, 11, 12, 21 e 26;

VISTA l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,

VISTI il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

SU PROPOSTA del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le regioni e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

**CAPO I**  
**SISTEMA FISCALE DEI COMUNI**

Art. 1

*Sistema fiscale dei comuni a regime*

1. In attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di entrate proprie dei comuni, per il loro finanziamento sono introdotte nell'ordinamento fiscale le seguenti ulteriori forme di imposizione:

- a) una imposta comunale sui servizi;
- b) altri tributi propri e di scopo.

2. Sono attribuite, altresì, ai comuni:

- a) il gettito dell'imposta sostitutiva sui canoni da locazione;
- b) il gettito della compartecipazione comunale all'IRPEF;
- c) le risorse del Fondo perequativo per il finanziamento dei comuni.

3. Il sistema perequativo dei comuni, di cui all'articolo 13 della legge n. 42 del 2009, è definito con apposito decreto legislativo da emanarsi entro il 28 febbraio 2011.

4. In attuazione dell'articolo 28, comma 2, lettera *b)* della medesima legge 5 maggio 2009, n. 42, e dell'articolo 10, comma 2, lettera *b)* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la Decisione di finanza pubblica dovrà contenere, su base triennale, il limite massimo della pressione fiscale e il suo riparto tra i diversi livelli di governo.

**CAPO II**  
**AUTONOMIA IMPOSITIVA DEI COMUNI**

**Art. 2**

*Imposta comunale sui servizi.*

1. A decorrere dall'anno 2012 è istituita l'imposta comunale sui servizi.

2. Presupposto dell'imposta è la residenza, il soggiorno o il domicilio nel territorio comunale.
3. Ai fini dell'imposta di cui al comma 1, per servizi si intende il complesso dei servizi di natura collettiva non strettamente tariffabili forniti dal comune in favore dei soggetti residenti, soggiornanti o domiciliati nel territorio comunale.
4. Soggetti passivi dell'imposta sono:
  - a) le persone fisiche che risiedono o sono stabilmente domiciliate nel territorio del comune, con esclusione dei minori; si considerano stabilmente domiciliati i titolari di contratto ad uso abitativo con durata superiore ad un anno.
  - b) i proprietari di immobile adibito ad uso residenziale/abitativo nel caso in cui questo sia locato a soggetti che non vi sono domiciliati in modo stabile o sia tenuto a disposizione.
5. La base imponibile dell'imposta è determinata dalla superficie dell'unità immobiliare di residenza o di domicilio, corretta con l'indice di cui all'allegato A, formulato sul numero di coloro che vi risiedono o soggiornano stabilmente, e per l'indice della dotazione di servizi del comune di cui all'allegato B. Tale indice può essere differenziato a seconda della zona di residenza e della disponibilità di servizi. L'indice di dotazione dei servizi di ciascun comune è definito sulla base di parametri uniformi concordati in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.
6. Per la determinazione dell'imposta si applica la formula di cui all'allegato B al presente decreto legislativo. L'aliquota di cui all'allegato B è stabilita dal consiglio comunale, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo. L'aliquota può variare da un minimo di ..... euro metro quadrato/contribuente ad un massimo di ..... euro metro quadrato/contribuente. L'aliquota può essere diversificata ed agevolata in rapporto alle diverse tipologie di soggetti di cui al comma 4. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'imposta base.
7. Nei casi previsti al comma 4, punto b), il numero di individui da utilizzare per il calcolo dell'imposta è determinato forfettariamente in funzione della superficie dell'immobile secondo criteri successivamente specificati.
8. Nel caso di abitazioni locate a locatari stabilmente domiciliati nell'immobile, al contribuente locatario è riconosciuta la possibilità di detrarre dal canone di locazione un ammontare pari al 40 per cento dell'imposta dovuta.
9. L'imposta è liquidata, accertata e riscossa da ciascun comune per i soggetti di cui al comma 4. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati dal comma 4, entro il 30 giugno di ciascun anno,

anche mediante rateizzazione dell'importo secondo le modalità definite con apposita delibera comunale.

10. Il comune controlla i versamenti e le dichiarazioni presentate ai sensi del comma 9 e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni provvede anche a correggere gli errori materiali e di calcolo e liquida l'imposta. Il comune emette avviso di liquidazione, con l'indicazione dei criteri adottati, dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle sanzioni ed interessi dovuti.

11. Il comune provvede alla rettifica delle dichiarazioni e delle denunce nel caso di infedeltà, incompletezza od inesattezza ovvero provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione. A tal fine emette avviso di accertamento motivato con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi; l'avviso deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o la denuncia ovvero, per gli anni in cui queste non dovevano essere presentate, a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta. Nel caso di omessa presentazione, l'avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o la denuncia avrebbero dovuto essere presentate ovvero a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta.

12. Gli avvisi di liquidazione e di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati.

13. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento i comuni possono invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

14. Con delibera della giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

15. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalità indicate da apposita delibera comunale, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione o dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo

che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni.

16. I soggetti di cui al comma 4 possono richiedere al comune al quale è stata versata l'imposta il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi.

17. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica una sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro cento. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica una sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro cento ad euro cinquecento. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele. Le predette sanzioni sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

### **Art. 3**

#### *Altri tributi propri e di scopo*

1. I Comuni a decorrere dall'anno 2012, possono introdurre, con apposita deliberazione della giunta comunale:

- a) un'addizionale sui diritti d'imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti, qualora presenti nel territorio comunale, fino ad un massimo di 1 euro per passeggero;
- b) un contributo di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive del territorio comunale, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione fino all'importo massimo di 10 euro per notte di soggiorno;

c) un contributo straordinario nella misura massima del 66 per cento del maggior valore immobiliare conseguibile, a fronte di rilevanti valorizzazioni immobiliari generate dallo strumento urbanistico generale, in via diretta o indiretta, rispetto alla disciplina previgente per la realizzazione di finalità pubbliche o di interesse generale, ivi comprese quelle di riqualificazione urbana, di tutela ambientale, edilizia e sociale. Detto contributo deve essere destinato alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse generale ricadenti nell'ambito di intervento cui accede, e può essere in parte volto anche a finanziare la spesa corrente, da destinare a progettazioni ed esecuzioni di opere di interesse generale, nonché alle attività urbanistiche e servizio del territorio. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli impegni di corresponsione di contributo straordinario già assunti dal privato operatore in sede di accordo o di atto d'obbligo a far data dall'entrata in vigore dello strumento urbanistico generale vigente;

d) una maggiorazione della tariffa di cui all'articolo 62, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in modo tale che il limite del 25 per cento ivi indicato possa essere elevato sino al 50 per cento;

e) una maggiorazione, fino al 3 per mille, dell'ICI sulle abitazioni diverse dalla prima casa, tenute a disposizione.

2. Nell'ambito della deliberazione comunale o di deliberazione successiva adottata in seduta pubblica, deve essere indicata espressamente la durata e l'entità dell'imposta, nonché le modalità di pagamento e le eventuali esenzioni ed agevolazioni a carico di particolari categorie di contribuenti.

3. Ai fini dell'accertamento, della liquidazione, della riscossione coattiva, dei rimborsi, delle sanzioni, degli interessi e del contenzioso si applicano le disposizioni di cui ai commi da 9 a 17 dell'articolo 2.

### **CAPO III**

#### **RISORSE TRASFERITE A COMUNI A TITOLO DI COMPARTICIPAZIONE**

##### **Art. 4**

*Imposta sostitutiva sui canoni da locazione*

1. A decorrere dall'anno 2011, il canone di locazione relativo alla stipula di nuovi contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione, è assoggettato ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti si applica un'aliquota del 20 per cento. L'imposta si applica anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione.
2. Lo Stato devolve ad ogni comune, relativamente agli immobili ubicati nel territorio comunale, una quota pari al 100 per cento del gettito dell'imposta di cui al comma 1 e sono ad essi versati entro il mese di giugno di ciascun anno.
3. I soggetti che stipulano o rinnovano contratti di locazione ad uso abitativo, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, e che provvedono alla registrazione del medesimo, sono esentati dal pagamento dell'ICI.
4. L'imposta di cui al comma 1 è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni vigenti previste per le imposte sui redditi.
5. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge n. 42 del 2009, la partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale delle locazioni di immobili è incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 50 per cento delle maggiori somme recuperate all'erario a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del comune che abbia contribuito all'accertamento stesso. Con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, emanato d'intesa con la Conferenza Stato-Città, autonomie locali, sono stabilite le modalità tecniche di partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale.

## **Art. 5**

### *Compartecipazione al gettito dell'IRPEF*

1. In concomitanza con la determinazione dei fabbisogni *standard* sulle funzioni fondamentali dei comuni, viene istituita una compartecipazione al gettito dell'IRPEF a favore dei Comuni.

L'aliquota della compartecipazione al gettito dell'IRPEF è determinata al livello minimo assoluto sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento dei fabbisogni *standard* sulle funzioni fondamentali in un solo comune. Le modalità di attribuzione del gettito dell'IRPEF ai singoli comuni sono stabilite in conformità al principio di territorialità di cui all'art. 119 della Costituzione.

2. Nei comuni dove il gettito dei tributi di cui agli artt. 2 e 4 è insufficiente al finanziamento dei fabbisogni standard sulle funzioni fondamentali concorrono le quote del fondo perequativo di cui al precedente art. 1, comma 3.

## **CAPO IV**

### DISPOSIZIONI FINALI

#### **Art. 6**

##### *Disposizioni finali*

1. A decorrere dal 1 gennaio 2012:

- a) l'addizionale comunale sull'IRPEF di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è soppressa.
- b) le disposizioni di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2005, n. 152, non si applicano agli immobili ad uso residenziale;

**ALLEGATO A**

*Indice formulato sulla base della dimensione e della composizione del nucleo familiare*

$$\mathbf{Gg(N,M)= 1 + (N)^{2/3} + M^{1/3}}$$

g(N)= indice formulato sulla base della dimensione e della composizione del nucleo familiare

(N) = numero degli maggiorenni adulti conviventi

M = numero di minori conviventi

**ALLEGATO B**

*Formula per il calcolo dell'imposta comunale sui servizi*

$$\mathbf{T= t(EA)/g(N,M)}$$

T = imposta dovuta da ciascun residente maggiorenne

t= aliquota espressa in termini di euro

E= dimensione dell'immobile in metri quadri

A= coefficiente determinato dal comune dipendente dalla zona di residenza e dalla disponibilità di servizi

N = numero degli maggiorenni conviventi

M = numero di minori conviventi

ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materiali di federalismo fiscale municipale (Atto n. 292).****RELAZIONE DEL RELATORE, SENATORE BARBOLINI**

Lo schema di decreto legislativo al nostro esame affronta tematiche di primaria rilevanza nell'ambito del federalismo fiscale, che hanno una ricaduta diretta non solo sull'ordinamento e sulla futura funzionalità dei comuni, ovvero delle istituzioni più prossime alla cittadinanza, ma sulla qualità della vita e sul carico fiscale complessivo di milioni di cittadini. Proprio per tali ragioni, il giudizio che si esprime, in prima battuta, sui contenuti del provvedimento è, per molti aspetti, di seria preoccupazione. Le audizioni finora svolte, il giudizio degli esperti incaricati di esaminare il testo, il mancato parere rilasciato dall'Anci, ed i pareri che stanno giungendo dalle varie Commissioni parlamentari e segnatamente quelli delle Commissioni Bilancio della Camera e del Senato, concordano nell'affermare che così come è, il provvedimento è suscettibile di produrre più problemi che soluzioni e benefici nello spirito della legge n. 42 del 2009.

Il testo, desta preoccupazioni non solo per ciò che contiene, ma anche per quello che non dice compiutamente. Mancano, infatti, una serie di elementi fondamentali, rimandati a successivi interventi normativi che non consentono una valutazione esauriente sulle ricadute della riforma proposta.

In linea generale, dal provvedimento emerge un'operazione che, con l'obiettivo di attribuire tutta l'imposizione immobiliare ai comuni e di «semplificare» a tutti i costi, perde l'occasione per procedere a una revisione e a un aggiornamento del sistema tributario locale come delineato dai decreti legislativi n. 504 del 1992 e

n. 507 del 1993, che definivano in dettaglio e nel complesso il sistema tributario e rispetto ai quali il provvedimento appare molto più confuso e di difficile applicazione.

Inoltre, l'impianto è poco coerente con la legge delega perché non fornisce risorse certe ai comuni – e anzi mette in dubbio il principio del pieno finanziamento delle funzioni fondamentali – e presenta elementi di ambiguità rispetto alle modalità della perequazione.

Un chiaro limite dello schema di decreto è quello di non essere collegato a un disegno complessivo e coerente di riforma fiscale. In particolare, la cosiddetta «cedolare secca» sugli affitti è una proposta il cui impatto in termini di sistema fiscale complessivo, al di là della devoluzione o meno del relativo gettito ai comuni, può essere valutato solo conoscendo quali interventi si intende realizzare sulla tassazione delle altre forme di rendita.

L'aleatorietà dell'intera costruzione è testimoniata dallo stesso estensore delle norme. Nell'articolo 8, comma 4, è infatti scritto, con riferimento all'intero decreto, e quindi sia alla fase transitoria che a quella «a regime» che «il presente decreto legislativo concorre ad assicurare, in prima applicazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, e in via transitoria, l'autonomia di entrata ai comuni». La realizzazione del nuovo assetto del federalismo municipale è prevista, infatti, in due fasi temporali. Nella prima fase, della durata di tre anni, dal 2011 al 2013, gli enti locali riceveranno il gettito dei tributi immobiliari, che manterranno per questo periodo l'assetto attuale; nella fase successiva, che

prenderà avvio dall'anno 2014, saranno introdotte nell'ordinamento fiscale due nuovi tributi comunali, l'imposta municipale propria (IMU) e l'imposta municipale secondaria facoltativa, che prefigurano un sistema impositivo a regime con profili disarmonici e con più che probabili effetti distorsivi.

In via generale, il provvedimento:

non definisce l'esatta entità delle risorse da assicurare ai governi comunali;

non introduce una reale autonomia impositiva;

non introduce una compartecipazione al gettito di un grande tributo erariale, come previsto dalla legge delega;

non definisce le modalità di approvvigionamento e di funzionamento dei fondi perequativi previsti dalla legge delega, anche in relazione al graduale processo di introduzione dei fabbisogni standard.

Il fondo di riequilibrio null'altro è se non un fondo analogo a quello oggi esistente per i trasferimenti, con l'unica differenza di un ruolo più forte per il Ministero dell'economia al confronto con il Ministero dell'interno. In assenza di criteri di riparto è probabile che prevalga l'unico criterio possibile, quello di allinearsi alla spesa storica.

Del tutto assente la questione del finanziamento degli investimenti effettuati da parte dei comuni, i quali rappresentano il 60 per cento della spesa complessiva in conto capitale.

Tali osservazioni inducono ad affermare da subito che, l'autonomia e la responsabilità dei comuni nella gestione delle loro risorse non è affatto garantita dal provvedimento al nostro esame, con ciò contravvenendo allo spirito originario della delega.

L'autonomia e la responsabilità dei comuni, infatti, può essere pienamente garantita solo da un sistema di imposizione che introduca, a fianco delle tariffe da corrispondere per i servizi a domanda individuale, il principio di beneficio, e cioè che i cittadini contribuiscano al finanzia-

mento dei servizi di prossimità erogati dal Comune quando essi hanno la caratteristica di essere indivisibili e quindi non tariffabili. Questo principio è del tutto assente nella proposta, poiché in essa la fiscalità comunale si basa sostanzialmente sul possesso delle unità immobiliari diverse da quelle di residenza principale e sul trasferimento degli immobili. Il raggiungimento delle predette finalità, dovrebbe essere garantito da ben altre proposte, come più volte evidenziato nel corso delle audizioni, ed in particolare in quella della Corte di conti.

Su tali aspetti ci si riserva di produrre e di mettere a disposizione della Commissione e degli esperti incaricati dalla stessa, proposte modificative e migliorative del testo, avendo riguardo anche allo sviluppo della discussione e ad un aperto e approfondito confronto con il Governo. A tale proposito si sottolinea la necessità di ampliare i tempi di discussione del provvedimento, anche prevedendo una proroga degli stessi, naturalmente nel rispetto di quanto previsto dalla legge delega.

Entrando nel merito delle singole parti del provvedimento, anche al fine di rendere comunque un servizio migliore ai cittadini e ai comuni, appare opportuno sottolineare una serie di questioni critiche e sollecitare chiarimenti ed approfondimenti su talune tematiche sulle quali da più parti sono state sollevati puntuali rilievi.

In relazione all'articolo 1 del provvedimento, sulla devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare, si osserva che:

uno dei punti innovativi è la devoluzione ai comuni del gettito delle imposte di registro e di bollo legate agli immobili e delle imposte ipotecarie e catastali. Si tratta di un gettito stimato al 2011 in 6,6 miliardi, cui si aggiunge il gettito dell'Irpef sui redditi fondiari il quale, compresa la cedolare secca, varrebbe circa 9 miliardi. L'attribuzione ai comuni di fonti di approvvigionamento finanziario che, nel complesso, superano l'entità dei trasferimenti da fiscalizzare sembra autorizzare il legislatore delegato a dimenticarsi della precisa previsione, in legge delega, di una

compartecipazione all'Iva e/o all'Irpef. La questione non è semplice e necessita di ulteriori approfondimenti di merito sul piano sia finanziario che giuridico. C'è bisogno, pertanto, di un'accurata valutazione in merito;

i gettiti delle imposte immobiliari si evolvono nel tempo in modo non sistematico. Occorrerebbe verificare, pertanto, gli impatti che la crisi economica, e dei valori immobiliari, dovrebbe avere esercitato sul gettito effettivo, posto che le stime esistenti partono da un ultimo dato certo relativo al 2008. Occorrerebbe anche verificare l'evoluzione nel tempo di tale gettito, che soprattutto nei comuni di piccola dimensione dovrebbe avere un'elevata componente di aleatorietà (quando dal mondo dei comuni venne avanzata in passato una proposta simile, la si limitava ai comuni di dimensione media e grande). I dati necessari a questa valutazione non sono disponibili;

in merito al comma 4, anziché attribuire il gettito dell'addizionale allo Stato si osserva se non sia il caso di riassorbire l'addizionale nell'accisa;

il meccanismo che regola il funzionamento del Fondo di riequilibrio (comma 5) sembra in contrasto con la legge delega in quanto:

a) lega le risorse del fondo perequativo al gettito di determinate imposte, mentre per la legge n. 42 lo Stato deve garantire al fondo perequativo (a regime) tutte le risorse necessarie per portare ciascun Comune al pieno finanziamento dei fabbisogni standard, senza vincolare la dimensione del fondo al gettito di uno specifico tributo o insieme di tributi. Nella previsione dello schema di decreto, la tassazione immobiliare è utilizzata per raccogliere (e implicitamente determinare nel loro ammontare aggregato) le risorse da assegnare via trasferimenti perequativi ai comuni stessi, con il rischio reale di indebolire il principio del pieno finanziamento dei comuni nelle loro funzioni fondamentali;

b) il Fondo di riequilibrio prevede una perequazione che prende a riferimento il solo gettito delle imposte connesse ai cespiti immobiliari – non manovrabili – e non la capacità fiscale complessiva dei comuni, ai quali lo schema di decreto non attribuisce, almeno sino al 2014, tributi propri;

c) prefigura a livello municipale un meccanismo di trasferimenti perequativi di tipo orizzontale;

d) la legge delega stabilisce che nella fase transitoria il finanziamento delle spese degli enti locali debba essere effettuato assumendo l'ipotesi che l'80 per cento delle spese sia considerato come riconducibile alle funzioni fondamentali e che il residuo 20 per cento si riferisca alle funzioni non fondamentali. Va chiarito, in conformità all'articolo 21 della legge 42, che soltanto il 20 per cento dell'importo del Fondo di riequilibrio può essere ripartito tenendo conto della transizione verso i principi della capacità fiscale e della territorialità del gettito, mentre il restante 80 per cento del Fondo deve essere ripartito tra gli enti ai fini del finanziamento delle spese fondamentali senza alcuna correlazione con la territorialità del gettito dei tributi affluiti al Fondo. In ogni caso, va chiarito se la devoluzione delle « quote del gettito dei tributi » al Comune ove sono ubicati gli immobili significa che ogni anno viene stabilita una quota di gettito che non affluisce al Fondo oppure costituisce un criterio di riparto. La norma demanda ad una fonte di rango secondario sia la definizione delle modalità di alimentazione e di riparto delle due sezioni del Fondo, sia la determinazione delle quote di gettito da devolvere ai singoli comuni sulla base del criterio territoriale (1). Non viene specificata la natura e la valenza, eventualmente

(1) I criteri di ripartizione tra i comuni delle somme derivanti dal gettito delle imposte devolute sono individuati solo con riferimento all'esigenza di tenere conto della determinazione, « ove effettuata », dei fabbisogni standard e dei risultati della partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario.

vincolante, dell'accordo preventivo da realizzare in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali. Andrebbe chiarito se in assenza di accordo il Ministro dell'interno possa comunque procedere all'adozione del decreto di riparto del Fondo. È necessario in ogni caso introdurre un parere parlamentare;

*e)* non si comprende il senso delle due sezioni del Fondo di riequilibrio se non per le diverse fonti di finanziamento, anche alla luce del fatto che tali sezioni permangono anche dopo la fase transitoria. Su tale aspetto appare opportuno un chiarimento, soprattutto in relazione al dubbio se le due sezioni abbiano finalità perequative diverse;

*f)* non emerge un chiaro quadro sulle modalità e sulla tempistica dell'acquisizione delle risorse da parte dei comuni. In tale ambito, andrebbero chiariti i principi in base ai quali dovranno essere adottati criteri differenziati per il riparto delle risorse del fondo a favore dei comuni con meno 5.000 abitanti.

in relazione alle tematiche sanzionatorie (comma 7), oltre a sottolinearne la particolare severità soprattutto in termini comparativi con altri profili sanzionatori, si osservano talune incongruenze. In particolare va chiarito se il maggior gettito da riconoscere al Comune interessato per l'accatastamento degli immobili non dichiarati in catasto si riferisca alle sole imposte catastali pagate dal contribuente al momento della iscrizione in catasto oppure anche alle altre imposte pagate successivamente con riferimento al medesimo immobile, necessario ai fini dell'applicazione del comma 3 sul finanziamento del Fondo sperimentale di riequilibrio. Non è chiaro neanche a quali imposte ci si riferisca e pertanto quali siano le ricadute sanzionatorie sui contribuenti. Altresì, comprendere come sia possibile individuare l'iscrizione in catasto, e quindi il maggior gettito, derivante dall'attività di accertamento. Se si tratta di quelli non censiti ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge n. 78 del 2010, le maggiori entrate sono già scontate in bilancio ?;

Relativamente all'articolo 2 del provvedimento, riguardante la cosiddetta cedolare secca sugli affitti, si osserva innanzitutto l'inappropriatezza dei termini utilizzati per la definizione dell'imposta. Piuttosto che cedolare secca meglio definirla « imposta sostitutiva ». Nel merito:

in via generale, per ragioni di neutralità tra le differenti forme di investimento, sarebbe preferibile un intervento di riordino complessivo dell'imposizione sui redditi degli immobili, indipendentemente dalla locazione;

in relazione agli effetti finanziari della proposta si evidenziano tre rilevanti problematiche che emergono dalla relazione tecnica depositata dal Governo e che le audizioni hanno rafforzato. In particolare:

*a)* la stima della perdita di gettito (circa 1 miliardo il primo anno) è inferiore, significativamente, al confronto con analoghe stime fatte in passato, sia nella presente che nella precedente legislatura. Non è chiaro cosa abbia indotto la Ragioneria Generale dello Stato a modificare le sue stime;

*b)* la stima del recupero di tale perdita grazie all'emersione del sommerso (440 milioni fin dal primo anno e poi un miliardo entro tre anni) appare sovrastimata e non suffragata da elementi fattuali: a sostegno di ipotesi più prudentiali possono essere portati i modesti dati relativi all'emersione di gettito ottenuta grazie alle recenti norme di partecipazione dei comuni all'accertamento;

*c)* il testo del decreto comporta che il rischio di andamenti difformi da quelli contenuti nelle stime di previsione portate in copertura dalla relazione tecnica sia interamente a carico dei comuni, e ciò sembra davvero aggiungere al danno dei tagli già apportati alla finanza comunale ulteriori possibili decurtazioni;

*d)* oltre all'apparente sottostima della perdita di gettito calcolata dalla relazione tecnica, va sottolineato che essa non tiene conto del fatto che la fuoriuscita

dall'Irpef dei redditi da locazione comporta una diminuzione dell'imponibile ai fini della fruizione delle detrazioni di imposta e, quindi, il possibile aumento dell'ammontare delle detrazioni fruite dai contribuenti;

al fine di produrre effetti redistributivi meno regressivi sarebbe opportuno prevedere il regime della cedolare soltanto per i nuovi contratti: ciò incoraggerebbe la eventuale traslazione della minore imposizione sui canoni di locazione. In alternativa si potrebbe introdurre il cosiddetto « contrasto di interessi » prevedendo una detrazione per i canoni pagati dall'affittuario: si verificherebbe una ulteriore perdita di gettito ma contemporaneamente gli effetti di emersione sarebbero più certi;

occorre tenere presente la problematica dei contratti a canone concordato, già non pienamente diffusi sul territorio nazionale, che per effetto della proposta rischiano di essere vanificati a tutto svantaggio delle fasce più deboli della società. Le agevolazioni per i contratti a canone concordato di fatto rischiano di sparire nel sistema riformato a regime. Infatti, la base imponibile della cedolare secca è pari al 100 per cento del canone, mentre attualmente quella da utilizzare nel caso di tassazione ordinaria dei redditi da locazione è pari all'85 per cento del canone per i contratti liberi ma ridotto al 59,5 per cento per i contratti a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate nei comuni ad alta tensione abitativa. La cedolare secca assorbirà, tra le altre, l'imposta di registro per la quale la soppressione opererà già dal 2011 per i contratti a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate nei comuni ad alta tensione abitativa per i quali l'imposta si calcola ora sul 70 per cento del canone di locazione e dal 2014 per i contratti diversi per i quali la base dell'imposta è ora sul 100 per cento del canone pattuito;

per il triennio 2011-13 la cedolare andrà a finanziare il fondo sperimentale di riequilibrio, ma dal 2014 e fino all'entrata in vigore del Fondo perequativo a

regime, il fondo sperimentale di riequilibrio sarà finanziato dall'IMU sui trasferimenti, che assorbirà tutti i tributi devoluti che negli anni precedenti finanziavano il fondo ad eccezione della cedolare secca. Non si comprende quale sia il destino della cedolare dopo il periodo transitorio. Così come è scritta, la norma non prevede la perequazione del gettito della cedolare;

l'alternativa facoltativa rispetto al regime ordinario vigente per la determinazione del reddito fondiario rischia di introdurre elementi di particolare incertezza e complessità nella gestione dell'imposizione immobiliare: sarebbe preferibile l'obbligatorietà della norma, come peraltro suggerito dai soggetti auditi dalla Commissione;

infine, non è chiaro se l'opzione per la cedolare vada esercitata annualmente in fase di dichiarazione oppure nel momento della registrazione del contratto e, in tal caso, se sia revocabile o no. L'irrevocabilità della scelta potrebbe sfavorire il contribuente, l'alternativa determinare ulteriore perdita di gettito.

Relativamente agli articoli 4, 5 e 6 del provvedimento, riguardanti l'imposta municipale propria, da più parti vengono sollevate critiche e perplessità. L'imposta, apparentemente semplificativa del quadro normativo, in realtà presenta degli effetti distorsivi di non poco rilievo. I dati forniti dalla Corte dei Conti prefigurano un sistema che avvantaggia i comuni nei quali sono presenti numerose seconde abitazioni, mentre penalizza quelle realtà dove le abitazioni sono prevalentemente occupate da residenti, con l'effetto che taluni grandi centri urbani saranno inevitabilmente perequati e comuni a vocazione turistica anche di minori dimensioni beneficeranno di un forte surplus di risorse. Il che contraddice palesemente i principi fondamentali della delega in termini di autonomia finanziaria, responsabilità e appropriatezza. A lungo termine, l'effetto dell'imposta indurrà inevitabilmente i comuni, in particolare quelli che più hanno preservato il proprio territorio, a favorire

uno sviluppo edilizio di natura non residenziale alla ricerca di fonti di entrata per il proprio bilancio. Fenomeni che si sono già verificati in questi anni a fronte delle difficoltà finanziarie dei comuni.

Nel merito:

al comma 1 dell'articolo 4, non è chiaro se la deliberazione del Consiglio comunale necessaria ad istituire l'IMU a decorrere dal 2014 implichi la possibilità di attivare la nuova imposta in momenti differenziati o di non attivarla nel caso di mancata deliberazione del Consiglio comunale. Su tale aspetto occorre un chiarimento;

al comma 2 dell'articolo 4, va chiarito che l'abitazione principale è esente solo se non appartenente alle categorie catastali A1, A8 e A9;

al comma 3 dell'articolo 4, per quanto riguarda la componente possesso, l'esenzione di ogni forma di imposizione (patrimoniale e reddituale) sulla prima casa, oltre a violare il principio della coincidenza tra contribuenti e beneficiari della spesa comunale, rischia di incentivare forme di elusione attraverso la costituzione di nuclei familiari fittizi allo scopo di poter dichiarare come prima casa un'abitazione a disposizione. Andrebbe previsto un meccanismo preventivo dell'abuso del diritto;

al comma 4 dell'articolo 4, il rinvio della determinazione dell'aliquota base dell'IMU-possesso ad un DPCM, che avrebbe dovuto essere emanato entro il 30 novembre scorso, ha suscitato le legittime preoccupazioni delle associazioni dei proprietari di immobili che si sono manifestate nel corso delle audizioni in Commissione bicamerale. Tenendo conto della riduzione del 50 per cento dell'imposta per gli immobili locati e per immobili relativi all'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, ovvero posseduti da enti non commerciali, è ragionevole pensare che, per garantire il gettito, l'aliquota base debba essere determinata per una percentuale superiore al 10 per mille, con un forte aggravio rispetto alla situazione at-

tuale, tanto da prefigurare una super-patrimoniale sulle seconde case. È comunque necessario prevedere la trasmissione dell'atto alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e l'obbligo di redazione della relazione tecnica sul DPCM che fissa l'aliquota di equilibrio;

all'articolo 5 emerge una preoccupante discriminazione a carico degli inquilini. Coloro che abitano in un immobile di proprietà non pagano né l'IMU sul possesso (ma solo, eventualmente quella sul trasferimento) né l'Irpef sul reddito, mentre coloro che abitano in affitto saranno parzialmente gravati da parte dell'IMUP (seppure ridotta del 50 per cento come stabilito dall'articolo 4, comma 5) e della cedolare secca, imposte che, pur ricadendo formalmente sul proprietario, saranno inevitabilmente traslate, almeno in parte, sul locatario, così violando, nella sostanza, il principio della capacità contributiva;

come già sottolineato in precedenza, il nuovo regime non prevede agevolazioni specifiche, relativamente alle imposte sui redditi, per i contratti a canone concordato *ex lege* n. 431 del 1998 relativi ad abitazioni situate nei centri ad alta tensione abitativa, a differenza della normativa attuale che prevede una sensibile agevolazione. Di fatto, le proposte del decreto tolgono ogni spazio alla convenienza del canale del canone concordato (come rilevato in modo critico in sede di audizione da tutte le categorie). Forse sarebbe meglio mantenere una agevolazione differenziata e maggiore per chi sceglie l'affitto a canone concordato;

il comma 3 dell'articolo 5, vanifica il potere regolamentare dei comuni stabilendo il numero e la scadenza delle rate dei versamenti, delle modalità di pagamento, dei poteri di accertamento e riscossione, delle esenzioni;

il comma 8 dell'articolo 5, rende necessario un supplemento di riflessione in merito alla tassazione di situazioni attualmente esenti dall'ICI e sulle ricadute

che tale misura determina, in particolare su: gli immobili posseduti dagli enti pubblici nel proprio territorio; i fabbricati con destinazione ad usi culturali; i fabbricati, già dichiarati inagibili o inabitabili, recuperati per attività assistenziali; gli immobili utilizzati dalle Onlus; gli immobili inagibili o inabitabili;

il comma 9 dell'articolo 5, evidenzia che l'Irpef sui redditi da locazione non assoggettati a cedolare secca seguirà il regime di quest'ultima ma risulterà piuttosto difficile stimare con esattezza il gettito attribuito ai comuni a causa: (a) della progressività dell'Irpef, per cui è necessario fare delle ipotesi in merito alle aliquote rilevanti; (b) della possibilità che un contribuente possieda più immobili in comuni diversi (problema analogo per la cedolare secca). In tal senso occorre chiarire le modalità di attribuzione del predetto gettito;

in relazione all'imposta municipale propria nell'ipotesi di trasferimento, di cui all'articolo 6, occorre chiarire le modalità applicative. In particolare:

a) vanno raccolti chiarimenti, almeno sotto il profilo della relazione fra IMU-trasferimento e singoli adempimenti da cui nasce il presupposto per il pagamento dell'imposta. La proposta viene infatti motivata anche sotto il segno della semplificazione, ma in realtà non sembra che semplificazione ci possa essere, se vengono mantenuti inalterati i presupposti. In caso contrario, e cioè se semplificazione c'è, occorre che venga eliminata o modificata la vigente legislazione che obbliga al pagamento di registro e bollo una serie di atti;

b) del tutto ingiustificata è l'agevolazione per i trasferimenti *mortis causa*, ai quali si applica lo stesso trattamento applicato alla prima casa, ossia una aliquota agevolata del 2 per cento in luogo di quella ordinaria dell'8 per cento, anche in caso di immobili di lusso e non ad uso abitativo e indipendentemente dal grado di parentela. Di fatto, la componente immobiliare dell'asse ereditario sarà soggetta alla nuova

imposta con un'unica aliquota (in luogo delle 3 vigenti) indipendentemente dal beneficiario, ma al contempo viene meno la franchigia. Si tratta di un sensibile peggioramento rispetto al regime vigente, perché si agevolano i grandi patrimoni ma si penalizzano le successioni in linea retta e fra coniugi, che finora hanno goduto di una franchigia elevata per l'imposta di successione e dell'applicazione in somma fissa delle imposte ipotecarie e catastali (2). La riforma correla il trattamento di favore non al grado di parentela ma alla destinazione dell'immobile, con una sensibile riduzione della capacità redistributiva dell'imposta di successione, anche nel caso di consistenti ricchezze immobiliari, e possibili effetti paradossali. Va chiarito il meccanismo, quantomeno va specificato che il nuovo sistema mantiene invariato il regime delle franchigie vigenti;

infine, si evidenzia la problematica dell'indeducibilità dell'IMUP dalle imposte sui redditi e dall'Irap, prevista dal comma 1 dell'articolo 8, mentre attualmente le imposte indirette sui trasferimenti sono deducibili dal reddito di impresa, configurandosi come costi per le imprese che costruiscono o commercializzano beni immobili, con significativi aggravii, che inevitabilmente finiranno per essere traslati sugli acquirenti degli immobili.

Relativamente all'articolo 7 del provvedimento, riguardante l'imposta municipale secondaria facoltativa, sono state espressi molti rilievi critici e dubbi sulla sua reale efficacia. In particolare:

l'obbligatorietà dell'imposta secondaria è un'ipotesi che va preferita alla fa-

---

(2) Attualmente, il coniuge e i parenti in linea retta hanno una franchigia di 1 milione di euro e un'aliquota del 4 per cento sull'eccedenza, i fratelli una franchigia di 10.000 euro e un'aliquota del 6 per cento sull'eccedenza, gli altri soggetti non hanno franchigia e un'aliquota dal 6 per cento all'8 per cento. Nel caso di trasferimento riguardante immobili vi è anche l'imposta ipotecaria e catastale rispettivamente del 2 e dell'1 per cento, da applicarsi in misura fissa (168 euro ciascuna) se il beneficiario possiede i requisiti « prima casa » e l'immobile non è di lusso.

coltatività. In caso contrario, vengono meno gli obiettivi di semplificazione e diminuzione degli oneri amministrativi a carico dei comuni e dei cittadini. In subordine, è auspicabile prevedere che, se istituita, l'imposta sostituisca effettivamente tutti i tributi elencati e non uno o più di essi, con il rischio di tassare due volte lo stesso presupposto (es. una volta con l'IMU e una volta con la Cosap);

non si capisce il senso della consultazione popolare, considerato che si tratta di una materia estremamente tecnica e, soprattutto, che i soggetti passivi della Tosap/Cosap sono prevalentemente società con attività di occupazione del suolo e non cittadini interessati dal prelievo. Ancora una volta, lo schema di decreto delinea un sistema slegato dal rapporto amministrazione/principali beneficiari dei servizi, tra l'altro con possibili profili di incostituzionalità. Non è neanche chiaro se il referendum sia vincolante o meno;

non è chiara neanche l'esplicita esclusione degli immobili ad uso abitativo, che non sono oggetto di nessuna delle imposte accorpate, salvo che essa vada intesa come esclusione, ad esempio, delle insegne pubblicitarie sugli edifici ad uso abitativo (con il possibile moltiplicarsi delle stesse) oppure come esenzione, inspiegabile per i possibili effetti distorsivi, per le attività commerciali o artigianali incluse negli immobili ad uso abitativo.

Infine, il testo manca di una serie di elementi fondamentali, che non consentono una compiuta realizzazione della riforma proposta. In particolare, emerge in tutta evidenza la mancata introduzione di imposte di scopo e di sistemi premiali per

favorire unioni e fusioni di comuni, anche attraverso l'incremento dell'autonomia impositiva o maggiori aliquote di compartecipazione ai tributi erariali, pure previste dall'articolo 12 della legge n. 42 del 2009.

A tal fine si auspica quantomeno che sia inserita nel provvedimento, della generalità dei comuni italiani, una previsione analoga a quella già prevista dall'articolo 14, comma 16, del decreto legge n. 78 del 2010, ossia l'introduzione di un contributo di soggiorno, di un contributo straordinario sulle valorizzazioni immobiliari generate da modifiche dello strumento urbanistico e, laddove possibile, di un'addizionale sui diritti di imbarco negli aeroporti.

Alla luce delle osservazioni formulate, si ritiene opportuno avviare una stringente fase di valutazione utile a chiarire il complesso dei problemi evidenziati, sia sotto il profilo tecnico che politico. In particolare, occorre riportare al centro della riflessione, e conseguentemente del testo, il tema di come assicurare un'effettiva autonomia finanziaria dei comuni, fondata sui principi già chiaramente esplicitati nella legge n. 42 del 2009.

A tale proposito, come relatore, ricercando la convergenza con le valutazioni del relatore Presidente La Loggia, auspico che da tutti i Gruppi e dal Governo vengano messe a disposizione della Commissione proposte modificative del testo orientate alla soluzione delle problematiche evidenziate.

È evidente che per fare un lavoro compiuto, come già sottolineato in premessa, occorrono, nel rispetto delle procedure previste, tempi adeguati e il coinvolgimento di tutte le tecnostrutture competenti a disposizione della Commissione.

## **COMITATO PARLAMENTARE**

### **per la sicurezza della Repubblica**

---

#### **S O M M A R I O**

Comunicazioni del Presidente .....	71
------------------------------------	----

*Giovedì 16 dicembre 2010. — Presidenza  
del presidente Massimo D'ALEMA.*

**La seduta comincia alle 8.45.**

#### **Comunicazioni del Presidente.**

Il presidente D'ALEMA (PD) svolge alcune comunicazioni concernenti la documentazione pervenuta e l'organizzazione dei lavori, sulle quali intervengono il senatore ESPOSITO (PdL) e il deputato ROSATO (PD).

**La seduta termina alle 9.10.**

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## di vigilanza sull'anagrafe tributaria

### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale.

Audizione dei rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato (*Svolgimento e conclusione*). 72

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Giovedì 16 dicembre 2010. — Presidenza del presidente Maurizio LEO.*

#### La seduta comincia alle 8.45.

**Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale.**

**Audizione dei rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

*(Così rimane stabilito).*

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, comunica che sono presenti il dottor Biagio MAZZOTTA, *Capo del Servizio Studi* dipartimentale, la dottoressa Laura COTTERLI, *Dirigente Ufficio X del Servizio Studi* dipartimentale, il dottor Ottavio

RICCHI, *Dirigente Ufficio II del Servizio Studi* dipartimentale, il dottor Giuseppe BIANCHI *Funzionario dell'Ufficio II del Servizio Studi* dipartimentale. Introduce, quindi, il tema oggetto dell'audizione e cede la parola al dottor Mazzotta.

Il dottor MAZZOTTA, svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, Maurizio LEO, *presidente*, il deputato Giampaolo FOGLIARDI (PD), i senatori Giuliano BARBOLINI (PD) e Lucio D'UBALDO (PD).

Il dottor MAZZOTTA, risponde alle osservazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi informativi.

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, dopo aver ringraziato tutti i presenti, dichiara conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 10.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## INDICE GENERALE

### COMMISSIONI RIUNITE (I e IV)

#### SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e all'articolo 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, e introduzione dell'articolo 7-bis della legge 7 marzo 1986, n. 65, in materia di riserve di posti in favore dei volontari delle Forze armate in ferma prefissata e in ferma breve. C. 1527 Cirielli e C. 2803 Stucchi ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	3
--	---

### COMMISSIONI RIUNITE (I e IX)

#### SEDE REFERENTE:

Abrogazione dell'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, concernente limiti all'accesso alle comunicazioni telematiche presso esercizi pubblici. Testo unificato C. 3736 Lanzillotta, C. 3787 Bergamini e C. 3853 Graziano ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3853</i> ) .....	4
<i>ALLEGATO (Emendamenti)</i> .....	8

### COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso per l'energia da fonti rinnovabili. Atto n. 302 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	9
---	---

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 196/10: Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Emendamenti C. 3909-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	13
---	----

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 196/10: Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Emendamenti C. 3909-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	13
---	----

#### RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Deliberazione n. 22 del 2010 e relazione della Corte dei conti concernente la gestione delle opere segretate ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 149, comma 1, del Regolamento e rinvio</i> ) .....	14
---	----

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale. Atto n. 292 (Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	18
--	----

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di istituzione della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – nelle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta – Andria – Trani. Atto n. 299 ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) ....	18
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero della salute. Atto n. 304 ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	18
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa e la disciplina dell'organismo indipendente di valutazione della performance di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Atto n. 305 ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	18

## COMITATO DEI NOVE:

Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle province. Emendamenti C. 1990-1989-2264-A cost. ....	19
---	----

## SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati <i>burqa</i> e <i>niqab</i> . C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo, C. 3368 Vaccaro, C. 3715 Reguzzoni, C. 3719 Garagnani e C. 3760 Bertolini ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .	19
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	19
---	----

## COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici. Testo unificato C. 3222 Moffa e abb. (Parere alle Commissioni riunite XI e XII) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	19
--	----

**II Giustizia**

## SEDE REFERENTE:

Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo. C. 668 Lussana e C. 657 D'Antona ( <i>Rinvio del seguito dell'esame</i> ) .....	21
Disposizioni in materia di responsabilità civile dei magistrati. C. 1956 Brigandì, C. 252 Bernardini, C. 1429 Lussana, C. 2089 Mantini, C. 3285 Versace, C. 3300 Labocchetta e C. 3592 Santelli ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	21
Modifica all'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in materia di attribuzione delle funzioni ai magistrati ordinari al termine del tirocinio. C. 2984 Vietti e C. 3046 Ferranti ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	22

**V Bilancio, tesoro e programmazione**

## SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari. C. 2260-bis-B, approvato dalla Camera e modificato dalla 9 <sup>a</sup> Commissione del Senato (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	23
Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di assunzioni obbligatorie e quote di riserva a favore dei disabili. Testo unificato C. 3720 (Parere alla XI Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i> ) .....	24

## DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico nel trasporto su strada. Atto n. 301 (Rilievi alle Commissioni VIII e IX) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento e conclusione – Valutazione favorevole</i> ) .	26
--	----

ERRATA CORRIGE .....	27
----------------------	----

**VII Cultura, scienza e istruzione**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	28
---	----

**VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**

## COMITATO DEI NOVE:

DL 196/2010: Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti. C. 3909-A Governo ..	29
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	29
---	----

## RISOLUZIONI:

Variazione nella composizione della Commissione .....	29
---	----

7-00378 Alessandri e 7-00384 Braga: Sulle iniziative a tutela degli inquilini degli immobili degli enti previdenziali privatizzati ( <i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i> ) .....	29
--	----

AVVERTENZA .....	30
------------------	----

**IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del direttore del Servizio di polizia postale e delle comunicazioni, dottor Antonio Apruzzese, nell'ambito dell'esame congiunto della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 460/2004 che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione per quanto riguarda la durata dell'Agenzia (COM(2010)520 definitivo) e della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) e relativo documento di accompagnamento (COM(2010)521 definitivo) .....	31
---	----

**X Attività produttive, commercio e turismo**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI: .....	32
--	----

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/125/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia. Atto n. 294 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	32
---	----

**XI Lavoro pubblico e privato**

## COMITATO DEI NOVE:

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito. C. 2424-3089-A .....	33
--	----

## RISOLUZIONI:

7-00403 Antonino Foti: Modalità di esercizio del diritto al pensionamento.	
7-00428 Damiano: Modalità di esercizio del diritto al pensionamento.	
7-00441 Fedriga: Modalità di esercizio del diritto al pensionamento.	
7-00442 Poli: Modalità di esercizio del diritto al pensionamento ( <i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i> ) .....	33

ALLEGATO ( <i>Proposta di testo unificato presentata dai deputati Antonino Foti, Damiano, Fedriga e Poli</i> ) .....	37
--	----

## SEDE REFERENTE:

Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di applicazione delle disposizioni concernenti le assunzioni obbligatorie e le quote di riserva in favore dei disabili. C. 3720 Schirru e C. 3908 Fedriga ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	36
---	----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE**

## ATTI DEL GOVERNO:

Deliberazione della richiesta di proroga del termine per l'espressione del parere, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge n. 42 del 2009, sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale (atto n. 292) .....	39
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale. Atto n. 292 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	39
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta del gruppo partito democratico</i> ) .....	44
ALLEGATO 2 ( <i>Relazione del relatore, senatore Barbolini</i> ) .....	63
AVVERTENZA .....	43

**COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA**

Comunicazioni del Presidente .....	71
------------------------------------	----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA**

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale.	
Audizione dei rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .	72

Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.

€ 4,60



\*16SMC0004180\*